



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



GENNAIO 2026

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	9
SEZIONE SECONDA	43
SEZIONE TERZA	63
SEZIONE LAVORO	85
SEZIONE TRIBUTARIA	100
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	136

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 89 del 02/01/2026 (Rv. 677527-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

L. (ZAPPULLI AUGUSTO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 29/01/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati - Illecito istantaneo - Momento di consumazione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell'interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 52, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 9868 del 2025 Rv. 674277-01

Sez. U, Ordinanza n. 110 del 02/01/2026 (Rv. 677533-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dell'obbligo ex art. 2-quater, d.l. n. 2 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, appartiene alla giurisdizione ordinaria, tenuto conto che le ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto norme eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e che la suddetta controversia non è riconducibile alla materia della "produzione di energia", di cui all'art. 133, lett. o, c.p.a., la quale non include attività relative alla immissione al consumo di energia già prodotta, né i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi commessi nell'ambito in discorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 30 sexies CORTE COST., Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 2 quater, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. O CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 11/03/2006 num. 81

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20324 del 2025 Rv. 675636-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-02, N. 33060 del 2025 Rv. 676824-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 112 del 02/01/2026** (Rv. **677106-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

T. (D'ERCOLE STEFANO) contro S. (PISELLI PIERLUIGI)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/07/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrilevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25499 del 2022 Rv. 665658-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 260 del 05/01/2026** (Rv. **677531-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **CASELLA GIUSEPPINA**. (Diff.)

B. (POMANTI PIETRO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/02/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art 2, co. 1, lett. c, d.lgs n. 109 del 2006 - Nomina, in sede fallimentare, di professionisti congiunti o legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione - Integrazione - Anteriorità rispetto alla entrata in vigore del d.lgs n. 54 del 2018 - Irrilevanza - Ragioni.

Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 54, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5808 del 2025 Rv. 675581-01, N. 18302 del 2020 Rv. 658631-03, N. 28167 del 2023 Rv. 668908-02

Sez. U, Ordinanza n. 399 del 08/01/2026 (Rv. 677528-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

L. (CIMADOMO BRUNO) contro A. (MARIANO MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 05/03/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale - Questione di merito - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 647 del 2015 Rv. 633833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28652 del 2018 Rv. 653431-01

Sez. U, Ordinanza n. 1527 del 23/01/2026 (Rv. 676918-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

B. (FORTIBUONI GIANLUCA) contro P. (PROCURATORE GENERALE C/O LA SEZ. GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Imposta di soggiorno - Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies, d.l. n. 146 del 2021 - Gestore della struttura ricettiva - Qualifica di responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione - Coesistenza della giurisdizione contabile e tributaria - Esclusione - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) In genere.

A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni,

SEZIONI UNITE

facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 178, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2024 Rv. 670854-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22963 del 2025 Rv. 675779-01, N. 14028 del 2024 Rv. 671385-01, N. 19654 del 2018 Rv. 649978-01, N. 22891 del 2024 Rv. 672090-01

Sez. U, Ordinanza n. 1578 del 23/01/2026 (Rv. 676756-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (LATTANZI FILIPPO) contro P. (GIOVANNELLI MAURO)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Questione di giurisdizione decisa da giudice straniero - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573-02

Sez. U, Ordinanza n. 1578 del 23/01/2026 (Rv. 676756-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (LATTANZI FILIPPO) contro P. (GIOVANNELLI MAURO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di "swap" concluso dalla P.A. - Clausola di deroga alla giurisdizione italiana - Controversia in ordine alla validità ed efficacia del contratto - Natura civile agli effetti della giurisdizione straniera - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

La competenza a conoscere della controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto di "swap" concluso da una P.A., recante una clausola di deroga alla giurisdizione italiana, va attribuita ai giudici dello Stato designato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa e ciò anche ove si discuta della legittimità di un successivo atto di annullamento del contratto in autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi. (In applicazione del principio, in relazione ad un contratto di "swap", stipulato da una provincia e contenente una clausola di giurisdizione esclusiva dei Tribunali del Regno Unito, successivamente annullato in sede di autotutela per "il progressivo incremento delle passività nette derivanti dalle operazioni", la S.C. ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano facendo applicazione, ratione temporis, della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 e non del Reg. UE n. 1215/2012, poiché l'azione era stata promossa in data successiva al 21 dicembre 2020, fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, cd. "Brexit").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/06/2005, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi: N. 12892 del 2023 Rv. 667896-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22554 del 2014 Rv. 633156-01, N. 17245 del 2022 Rv. 664911-01

Sez. U, Ordinanza n. 1952 del 29/01/2026 (Rv. 676919-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (PEDONE ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza Covid - Domanda risarcitoria per danni non patrimoniali vittime del Covid - Inidonea organizzazione del Servizio sanitario nazionale - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Fondamento.

La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4873 del 2022 Rv. 663852-01, N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 52 del 01/01/2026 (Rv. 677078-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (FIORE SALVATORE) contro G. (D'ANNA GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/11/2020

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione legittima e risarcimento del danno da accessione invertita - Autonomia dei giudizi - Giudicato sulla qualificazione giuridica del terreno - Estensione al valore di mercato - Esclusione.

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA In genere.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19758 del 2018 Rv. 649907-01

Sez. 1, Ordinanza n. 86 del 02/01/2026 (Rv. 676782-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

P. (CASSIANI MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/11/2022

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Atti che dimostrano la correttezza dell'attività processuale - 345 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

La produzione di atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale non incorre nel divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., riferendosi quest'ultimo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata della Corte d'appello, che aveva ritenuto la validità della notificazione telematica dell'atto di citazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall'appellato, al fine di dimostrarne la sua correttezza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 5610 del 2019 Rv. 652767-01

Massime precedenti Vedi: N. 17062 del 2019 Rv. 654404-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 101 del 02/01/2026** (Rv. **676783-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

G. (AGERLI MASSIMO) contro I. (LENTINI ANNALISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti entro termini diversi da quelli pattuiti - Piano di rientro concordato successivamente - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all'obbligo inadempito di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27939 del 2020 Rv. 659740-01, N. 30127 del 2024 Rv. 673138-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 151 del 03/01/2026** (Rv. **676875-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

L. (VALENTI SILVIA) contro V. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2019

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Notifica della citazione in appello - Mancata o tardiva iscrizione della causa a ruolo - Improcedibilità dell'appello - Consumazione del potere di impugnazione ex art. 358 c.p.c. - Declaratoria di improcedibilità del primo appello - Proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato - Condizione.

Nel rito ordinario la notifica della citazione in appello - che diviene improcedibile in caso di mancata o tardiva iscrizione a ruolo - non determina la consumazione del potere di impugnazione, che si realizza, secondo l'art. 358 c.p.c., per l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello; ne consegue che, in assenza di tale dichiarazione, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 28647 del 2023 Rv. 669059-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 163 del 03/01/2026** (Rv. **676784-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

P. (VITO MASSIMILIANO) contro E. (DI MASE LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/04/2020

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Cessione di credito nascente da contratto - Subingresso del cessionario nella clausola compromissoria - Configurabilità - Esclusione - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.

Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29261 del 2011 Rv. 620582-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 189 del 03/01/2026** (Rv. **676876-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

F. (MANNA MASSIMILIANO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente - Rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - Verifica del superamento del tasso soglia antiusura - Rilevanza della CMS - Sussistenza - Comparazioni da effettuare.

La verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta ex l. n. 108 del 1996 - con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) dell'art. 2-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - va effettuata con la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" (ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996) e con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media registrata in detti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1464 del 2019 Rv. 652649-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 192 del 03/01/2026 (Rv. 676785-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VITRO' SILVIA. Relatore: VITRO' SILVIA.

I. (BRUNO GAETANO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/11/2021

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido - Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia al diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento.

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17198 del 2013 Rv. 627237-01

Sez. 1, Ordinanza n. 239 del 05/01/2026 (Rv. 676903-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

D. (CANTELMO PAOLO) contro I. (FIORITO ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/03/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.

La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5819 del 2016 Rv. 639092-01

Sez. 1, Ordinanza n. 251 del 05/01/2026 (Rv. 676877-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

B. (SANFILIPPO DARIO) contro C. (PULVIRENTI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2021

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratto bancario - Consegna ex art. 117, comma 1, T.U.B. - Applicabilità art. 119, comma 4, T.U.B. - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto bancario è previsto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), con la conseguenza che, quando l'istituto di credito ha già provveduto alla sua consegna, non è tenuto al rilascio di ulteriori copie invocando al riguardo l'art. 119, comma 4, dello stesso d.lgs., che disciplina il diverso diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non riguarda, invece, il contratto iniziale.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0117 00, com = 0001, dat = 1993, gen = LS, num = 0385, sp = TUB] CORTE COST., TUB [rnc : art = 0119 00, com = 0004, dat = 1993, gen = LS, num = 0385, sp = TUB]

Massime precedenti Vedi: N. 18230 del 2024 Rv. 671664-01

Sez. 1, Ordinanza n. 279 del 06/01/2026 (Rv. 676878-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**
contro

Regola competenza

037122 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario in stato di detenzione - Giudice competente - Individuazione - Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18943 del 2020 Rv. 659245-01

Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 06/01/2026 (Rv. 676900-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (DE SIMONE RICCARDO) contro M.

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Competenza per le controversie di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana - Deroga alla regola del foro erariale - Luogo di collegamento con il territorio nazionale - Dimora o Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - Fondamento.

L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che disciplina l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di

SEZIONE PRIMA

apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, costituisce una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì quello di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale (giudice di maggiore prossimità) e, dunque, quello ove egli dimora oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2008 Rv. 603980-01

Sez. 1, Ordinanza n. 298 del 07/01/2026 (Rv. 676879-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. S. (BONFIGLIO MARINA) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/10/2024

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Sussistenza di unico precedente della S.C. - Idoneità - Condizioni.

In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4366 del 2018 Rv. 648036-02

Massime precedenti Vedi: N. 29629 del 2020 Rv. 659979-01

Sez. 1, Sentenza n. 412 del 08/01/2026 (Rv. 676880-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (REGANATI RAFFAELE) contro C. (GRANOZZI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/09/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Revocatoria ordinaria - Anteriorità del credito - Individuazione - Criteri.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 22161 del 2019 Rv. 654936-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 477 del 09/01/2026** (Rv. **677349-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

L. (ADAMO ROBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Art. 395, n. 3 c.p.c. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità - Documento formatosi successivamente - Idoneità - Esclusione.

In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formati dopo la sentenza da revocare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3591 del 2017 Rv. 643102-01

Massime precedenti Vedi: N. 20587 del 2015 Rv. 637376-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 481 del 09/01/2026** (Rv. **677536-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)

A. (LUCIARDELLO MARIA) contro U.

Regola competenza

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 70 CCII nella formulazione ratione temporis vigente - Regime di impugnazione del decreto di inammissibilità della domanda - Contenuto della decisione - Rilevanza - Conseguenze - Reclamo al collegio ex artt. 737 e 738 c.p.c.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per stabilire il regime di impugnazione del decreto di inammissibilità previsto dall'art. 70 CCII, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo al contenuto della decisione e non al momento in cui essa viene adottata; pertanto, il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità non sia stata rilevata in limine non muta la forma, la natura e il contenuto del provvedimento successivamente adottato, che resta assoggettato al rimedio del reclamo al collegio, secondo il rito camerale ex artt. 737 e 738 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21731 del 2025 Rv. 675562-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 482 del 09/01/2026** (Rv. **677507-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

D. (MIGLIORINI MARIO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2022

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto - Condizioni - Riferibilità dell'attività di impresa alla società di fatto - Necessità - Portata.

La declaratoria di estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto dallo stesso intrapresa con altri soggetti, ai sensi dell'art. 147 comma 5 l. fall., postula la "riferibilità" dell'attività dell'imprenditore individuale alla società di fatto; tuttavia, tale "riferibilità" non richiede la perfetta "identità" tra l'attività dell'imprenditore individuale e l'attività della società di fatto, essendo sufficiente che la prima sia un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5, Legge Falliment. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 1106 del 1995 Rv. 490134-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 500 del 09/01/2026** (Rv. **677421-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

F. (TARANTINO GIANFRANCO) contro P. (FERRI MARIA PINA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 25/07/2022

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. della l. n. 147 del 2021 - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le misure protettive ex artt. 6 e ss. del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 147 del 2021, trattandosi di provvedimenti, di natura interinale e cautelare, che, in quanto ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, non sono assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale previste dall'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 6, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 7, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20954 del 2017 Rv. 645244-01, N. 16161 del 2018 Rv. 649478-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 544 del 09/01/2026** (Rv. **677537-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

C. (VIRGALLITA ROCCO VINCENZO) contro ".

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/07/2024

SEZIONE PRIMA

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato semplificato liquidatorio - Presupposto - Crisi reversibile - Esclusione - Opzione per la liquidazione giudiziale - Criteri.

Il concordato semplificato liquidatorio presuppone, come la liquidazione giudiziale, che la situazione di crisi ed insolvenza non sia (più) reversibile e superabile; sicché l'opzione per l'uno o per l'altra non è legata alla natura dell'insolvenza, ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 23, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 9730 del 2023 Rv. 667491-01

Sez. 1, Ordinanza n. 545 del 09/01/2026 (Rv. 677283-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (LOLLI ANDREA) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERRARA, 13/08/2024

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Apertura del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato - Revoca - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il decreto con cui il tribunale revoca l'apertura del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato non è soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 44, comma 2 CCII, e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in mancanza del necessario requisito della decisorietà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies, Decr. Pres. Cam. Dep. 12/01/2019 num. 14 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 22442 del 2021 Rv. 661994-01, N. 31176 del 2025 Rv. 676389-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-02

Sez. 1, Ordinanza n. 575 del 10/01/2026 (Rv. 677538-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

J. (TORNABUONI FILIPPO) contro C. (GALLETTI DANILO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/07/2020

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la

SEZIONE PRIMA

sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01, N. 2433 del 2009 Rv. 606486-01

Sez. 1, Sentenza n. 615 del 11/01/2026 (Rv. 677350-01)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

L. (FALVO FABRIZIO) contro C. (SICILIANO GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/12/2022

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione c.d. acquisitiva - Lavori di bitumazione e asfaltatura e realizzazione di condotte fognarie - Trasformazione irreversibile del fondo -Esclusione - Fondamento.

Non costituiscono occupazione acquisitiva, poiché inidonee a comportare un'irreversibile trasformazione del bene, l'effettuazione da parte dell'ente pubblico di lavori di bitumazione e asfaltatura di una strada realizzata dal privato sul proprio fondo, aventi natura di mere migliorie, e la realizzazione al di sotto del suolo di una condotta fognaria, la quale non impedisce al privato l'utilizzo pieno del terreno sovrastante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 936

Massime precedenti Vedi: N. 13653 del 2004 Rv. 574804-01, N. 16979 del 2018 Rv. 649672-01, N. 18936 del 2012 Rv. 624582-01, N. 21883 del 2015 Rv. 637326-01

Sez. 1, Ordinanza n. 616 del 12/01/2026 (Rv. 677351-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Conf.)

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro R. (MAZZELLA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/10/2024

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Esercizio del diritto di critica giornalistica - Limiti - Contestuale esercizio del diritto di cronaca - Continenza - Bilanciamento tra interesse individuale alla reputazione e libertà di manifestazione del pensiero - Pertinenza della critica all'interesse pubblico - Necessità.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2024 Rv. 671260-01, N. 19091 del 2025 Rv. 675445-01, N. 841 del 2015 Rv. 633962-01

Sez. 1, Ordinanza n. 618 del 12/01/2026 (Rv. 677422-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

A. (CHIONNA VINCENZO VITO) contro J. (RUCCIA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2022

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Art. 160, comma 4, l.fall. - Requisito di ammissibilità - Portata.

In materia di concordato preventivo liquidatorio, al Tribunale spetta la verifica del requisito di ammissibilità della proposta, di cui all'art. 160 comma 4, l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, che implica non solo l'assunzione da parte del debitore dell'obbligo di pagare i creditori chirografari (ab origine o degradati ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall.) nella misura minima indicata dalla legge, ma anche la valutazione prognostica che, con alta probabilità, detto obbligo sarà effettivamente adempiuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1393 del 2024 Rv. 670233-02, N. 20652 del 2019 Rv. 654772-01, N. 9453 del 2025 Rv. 674464-01

Sez. 1, Sentenza n. 620 del 12/01/2026 (Rv. 677423-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

E. (SANZO SALVATORE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2023

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato semplificato - Impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione - Inammissibilità.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0247 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31176 del 2025 Rv. 676389-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 620 del 12/01/2026** (Rv. **677423-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

E. (SANZO SALVATORE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2023

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato semplificato - Risorsa esterna ex art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma - Definizione.

In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l'attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0084 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 22169 del 2024 Rv. 672168-01, N. 9373 del 2012 Rv. 622839-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 623 del 12/01/2026** (Rv. **677424-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

I. (ROMAGNOLI PAOLO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/03/2023

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato semplificato - Sindacato del tribunale - Oggetto - Presupposti di accesso alla composizione negoziata - Verifica - Modalità.

In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa previsti dall'art. 12 CCII, tramite l'esame mediato dei documenti di cui agli artt. 25 sexies, comma 1, e 39 CCII.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0012 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0023 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0023 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0039 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 31641 del 2025 Rv. 676685-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 624 del 12/01/2026** (Rv. **677427-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (PISTONI GIORGIO) contro A. (BULGARELLI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/07/2024

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato semplificato - Utilità della proposta per ciascun creditore - Semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies com. 5, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31641 del 2025 Rv. 676685-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 738 del 13/01/2026** (Rv. **676902-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

H. (D'AMBRA VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 21/01/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Notifica al richiedente asilo - Nullità - Impugnazione fuori termine - Sanatoria - Esclusione - Tempestività - Necessità.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2025 Rv. 675138-01, N. 22806 del 2024 Rv. 672276-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 802 del 14/01/2026** (Rv. **677428-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

P. (NOCETI PAOLO) contro F. (ARVIGO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/10/2023

SEZIONE PRIMA

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Violazione dei limiti dimensionali ex art. 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Condizioni - Modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolve in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 5, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 22762 del 2023 Rv. 668570-02, N. 27552 del 2025 Rv. 676375-01, N. 18363 del 2015 Rv. 636551-01

Sez. 1, Ordinanza n. 854 del 15/01/2026 (Rv. 676904-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

F. (SARDELLA GIORGIO) contro B. (BOMBOI SAVINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/07/2021

056036 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Onere probatorio del correntista - Limite dell'affidamento - Sussistenza.

In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9706 del 2024 Rv. 670772-01, N. 3858 del 2021 Rv. 660509-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580-01

Sez. 1, Ordinanza n. 861 del 15/01/2026 (Rv. 677425-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

B. (CRAIA VILLEADO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/04/2021

SEZIONE PRIMA

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - Modalità di determinazione - Tasso effettivo globale (TEG) e commissione di massimo scoperto (CMS) applicati in concreto - Decreti ministeriali di rilevazione del "tasso soglia" - "CMS soglia" - Comparazione separata - Necessità - "Margine" di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 3, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16303 del 2018 Rv. 649294-01

Sez. 1, Sentenza n. 880 del 16/01/2026 (Rv. 676905-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (SANTANGELI FABIO) contro I. (DI PAOLA CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/04/2020

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Impresa agricola - Organizzata in forma di società cooperativa - Assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento - Esclusione.

L'imprenditore agricolo organizzato in forma di società cooperativa é escluso dall'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto sottoposto ex art. 2545 terdecies c.c. alla liquidazione coatta amministrativa e, perciò, destinatario del divieto generale previsto all'art. 6 della medesima legge per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625-01

Sez. 1, Ordinanza n. 881 del 16/01/2026 (Rv. 677045-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (ANGELONI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2024

SEZIONE PRIMA

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato semplificato - Reclamo avverso provvedimento di omologazione - Ausiliario e commissario liquidatore - Contraddittori necessari - Esclusione.

Nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 sexies, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0247 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 16562 del 2021 Rv. 661501-01

Sez. 1, Ordinanza n. 940 del 16/01/2026 (Rv. 677046-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

P. (MARROCCO GIUSEPPE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LUCCA, 08/10/2021

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decisione sul reclamo avverso decreto di trasferimento immobiliare - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità

La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2919, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3310 del 2017 Rv. 643868-01

Sez. 1, Ordinanza n. 950 del 16/01/2026 (Rv. 677047-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

F. (MALCANGIO MICHELE) contro T. (MELONE GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 15/07/2022

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Liquidazione attivo fallimentare - Curatore - Potere di sospensione della vendita - Limiti - Art. 107 e 108 l.fall.

081221 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI In genere.

SEZIONE PRIMA

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107 com. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01, N. 9017 del 2018 Rv. 648434-02

Sez. 1, Sentenza n. 984 del 17/01/2026 (Rv. 676906-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Conf.)

S. (CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/10/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Garante per la protezione dei dati personali - Potere sanzionatorio - Termine di 120 gg. ex art. 166, comma 5, d.lgs. 196/2003 e Reg. 2/2019 - Decorrenza - Natura perentoria - Conseguenze - Diverso esito del procedimento - Irrilevanza.

Il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali deve essere esercitato a pena di decadenza nel termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 e al punto 2 dell'allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019; detto termine, che ha natura perentoria, decorre dal definitivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione - restando irrilevante il diverso possibile esito del procedimento - in quanto rivolto ad assicurare esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione del trasgressore e di effettività del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2025 Rv. 674918-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1001 del 17/01/2026 (Rv. 676796-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

G. (PARISI MAURIZIO) contro F. (GUERRERA FABRIZIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/05/2022

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027313/2024 67277601

Massime precedenti Conformi: N. 27313 del 2024 Rv. 672776-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026** (Rv. **676830-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (DOMANICO MAURIZIO) contro C. (CARIGNOLA LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2024

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2537 del 2022 Rv. 663672-01

Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2025 Rv. 674742-01, N. 2961 del 2021 Rv. 660554-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026** (Rv. **676830-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (DOMANICO MAURIZIO) contro C. (CARIGNOLA LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2024

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Domanda di addebito - Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro - Prova - Esame complessivo degli esiti istruttori - Necessità - Prova di un unico episodio di violenza - Sufficienza - Fondamento.

In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di addebito per inammissibilità delle richieste di assunzione di prova testimoniale e di consulenza medico-legale, aveva svalutato la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa a lesioni personali dalla medesima riportate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 18352 del 2013 Rv. 627364-01, N. 30721 del 2024 Rv. 673192-01, N. 433 del 2016 Rv. 638487-01, N. 21977 del 2011 Rv. 620253-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 1011 del 19/01/2026 (Rv. 677048-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

J. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Modifiche apportate dal d.l. n. 20 del 2023, convertito in l. n. 50 del 2023 - Conseguenze - Rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali - Radicamento sufficiente del cittadino straniero - Effetti - Fattispecie.

La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2025 Rv. 676380-01

Massime precedenti Vedi: N. 4526 del 2025 Rv. 673857-01, N. 19672 del 2025 Rv. 675236-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1138 del 20/01/2026 (Rv. 676907-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

I. (PERULLI ADALBERTO) contro B. (LICCI VINCENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 27/05/2022

026027 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI Avvocato - Attività giudiziale - Rimborso forfettario - Privilegio art. 2751 bis n. 2 c.c. - Spettanza - Esclusione.

Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore, costituisce una spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata con la conseguenza che, non essendo assimilabile al compenso professionale in senso stretto, lo stesso non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6849 del 2011 Rv. 617214-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1175 del 20/01/2026** (Rv. **676797-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.
P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

E. (CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2025

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE ADOZIONE - CONDIZIONI - IN GENERE Prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare - Stato di abbandono - Accertamento - Modalità.

In tema di adozione, il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore, sicché è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, pur in base ad un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell'età e delle sue esigenze evolutive, di cura e di assistenza.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543-01, N. 6137 del 2015 Rv. 634844-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35110 del 2021 Rv. 662942-03

Sez. 1, **Ordinanza n. 1217 del 20/01/2026** (Rv. **676957-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

S. (SANDONI FLAVIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2025

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento-Fattispecie.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito

SEZIONE PRIMA

il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1360 del 21/01/2026 (Rv. 677049-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

A. (ANZISI MARIO) contro S. (MOSCHIANO EUGENIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/03/2024

081032 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITA' Concordato semplificato - Partecipazione del P.M. - Informativa - Conclusioni a verbale d'udienza - Ammissibilità - Fattispecie.

Anche in tema di concordato semplificato il P.M. deve essere notiziato della proposta, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, che si realizza ordinariamente - nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti - mediante presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, così rassegnando le proprie conclusioni orali, come avviene di regola negli ordinari procedimenti civili e secondo quanto previsto nella sequenza procedimentale propria del concordato preventivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato il provvedimento della corte di appello che, in riforma rispetto alla decisione di prime cure, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria su conforme parere del P.M., stante il mancato deposito dei bilanci e l'assenza di garanzie a supporto dell'effettiva erogazione di finanza esterna destinata ai creditori chirografari).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0038 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01

Sez. 1, Sentenza n. 1389 del 22/01/2026 (Rv. 676798-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (IERVOLINO EMIDDIO) contro M. (SCOTTI ZINA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi

SEZIONE PRIMA

all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01, N. 24199 del 2025 Rv. 675820-01

Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 22/01/2026 (Rv. 677050-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro F. (DE GERONIMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/12/2019

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Responsabilità dei sindaci - Modifica dell'art. 2407 c.c. da parte della l. n. 35 del 2025 - Retroattività - Esclusione.

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' In genere.

In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 com. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 14/03/2025 num. 35

Massime precedenti Vedi: N. 24004 del 2025 Rv. 675936-01, N. 2350 del 2024 Rv. 670237-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1396 del 22/01/2026 (Rv. 676786-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**

C. (RUGGINI BARBARA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/12/2024

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE Amministrazione di sostegno - Equiparazione della capacità di gestire una porzione di patrimonio con la capacità a donare e testare - Esclusione - Valutazione - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto

SEZIONE PRIMA

se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 774 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12460 del 2018 Rv. 649112-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1411 del 22/01/2026 (Rv. 677051-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

M. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Deposito del ricorso - Esito negativo dei controlli automatici - Massaggio contenente indicazioni generiche - Successivo deposito - Conseguenze.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01, N. 27766 del 2025 Rv. 676602-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1418 del 22/01/2026 (Rv. 677052-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

N. (CENTONZE SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/02/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007992/2022 66442901

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2026 (Rv. 677053-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 22/08/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Convalida del trattenimento - Procedura accelerata di frontiera - Designazione dello stato estero come "sicuro" - Esenzioni soggettive - Contenuto alla luce di CGUE 1 agosto 2025 - Fattispecie.

Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 bis CORTE COST. PENDENTE, DM Affari Esteri 07/05/2024

Massime precedenti Vedi: N. 34898 del 2024 Rv. 673441-02, N. 33398 del 2024 Rv. 673362-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1424 del 22/01/2026 (Rv. 676908-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

G. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 30/08/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedura accelerata di frontiera - Trattenimento del migrante - Prestazione di garanzia finanziaria - Rispetto della riserva di legge.

La previsione relativa al trattenimento del migrante nell'ambito di procedura accelerata di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, contenuta nell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (nel testo ratione temporis vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 145 del 2024), ha dato attuazione all'art. 8, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE, contemplando la possibilità di prestazione, su richiesta dello straniero, di una garanzia pecuniaria in alternativa al trattenimento, con la conseguenza che la stessa previsione rispetta la riserva di legge che la costituzione impone in tema di limitazione della libertà personale, anche quale effetto della mancata prestazione di detta garanzia, essendo demandata alla normativa secondaria - decreto

SEZIONE PRIMA

interministeriale del 10 maggio 2024 e, in precedenza, decreto ministeriale del 14 settembre 2023 - la sola disciplina di dettaglio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM Interno 10/05/2024, DM Interno 14/09/2023, Direttive Commissione CEE del 2013 num. 33 art. 8

Sez. 1, Ordinanza n. 1432 del 22/01/2026 (Rv. 676909-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

T. (NIRO ALFREDO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MODENA, 29/07/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decreto di espulsione - Opposizione - Legami familiari in Italia - Rilevanza.

In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 20641 del 2023 Rv. 668435-01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332-01, N. 33146 del 2025 Rv. 676832-01, N. 29593 del 2025 Rv. 676380-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1444 del 22/01/2026 (Rv. 676910-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

N. (RIMOLDI CHRISTIAN) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Esdebitazione - Comportamenti anteriori all'apertura della procedura - Rilevanza.

In tema di esdebitazione, anche la condotta tenuta dal debitore prima dell'apertura della procedura può assumere valenza ostativa alla concessione del beneficio ex art. 142 l.fall., come risulta dalla valorizzazione normativa che lo stesso art. 142, comma 1, nn. 2), 5) e 6), l.fall. attribuisce a comportamenti posti in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale, senza che per ciò stesso si determini un vaglio di meritevolezza del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l'esdebitazione, in quanto il

SEZIONE PRIMA

debitore aveva stipulato con un proprio congiunto, in prossimità della dichiarazione di fallimento, un contratto di locazione contenente la quietanza del pagamento anticipato dell'intero canone, ciò che aveva ritardato la liquidazione dell'attivo fallimentare, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria intentata dalla curatela per far dichiarare inefficace il predetto contratto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27562 del 2024 Rv. 672786-01, N. 30108 del 2025 Rv. 676311-01, N. 30538 del 2024 Rv. 673029-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1448 del 22/01/2026 (Rv. 676787-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

L. (MAGGIONI GIULIANO) contro P. (BOLZANI LUCIA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis com. 3, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16084 del 2025 Rv. 675213-01, N. 4595 del 2025 Rv. 673918-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1451 del 22/01/2026 (Rv. 676911-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

G. (FEDERICI FABIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CAMPOBASSO, 09/01/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ordine e sicurezza pubblica - Polizia di sicurezza - Limitazioni di polizia - Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante allegghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Massime precedenti Conformi: N. 12647 del 2025 Rv. 674571-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1453 del 22/01/2026 (Rv. 677054-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

M. (CAMPOCHIARO RICCARDO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CATANIA, 07/08/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Mutamento di disciplina del rito applicabile - Conferma - Fondamento.

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme pone espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 30249 del 2024 Rv. 673028-01

Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 22/01/2026 (Rv. 677055-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (SCIAUDONE MASSIMO) contro F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/11/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2025 Rv. 674528-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1467 del 22/01/2026** (Rv. **676788-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (MERCURIO FRANCESCO) contro A. (MAGANUCO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 04/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita - Ricorribilità in cassazione - Adozione dopo l'aggiudicazione del bene - Necessità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21645 del 2011 Rv. 620561-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1473 del 22/01/2026** (Rv. **677056-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **D'AQUINO FILIPPO.** Relatore: **D'AQUINO FILIPPO.**

S. (LORENZINI FABIO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Applicabilità delle norme sul procedimento unitario - Fondamento - Fattispecie.

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI In genere.

Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0270 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0013, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 24/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1668 del 25/01/2026** (Rv. **676705-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

Y. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 28/08/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione dei procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2025 Rv. 674498-01, N. 610 del 2022 Rv. 663963-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-02

Sez. 1, **Sentenza n. 1674 del 25/01/2026** (Rv. **676749-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA.** Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

S. (VIGORITO DANIELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Percorso di inserimento sociale intrapreso mediante l'affidamento ai servizi sociali - Possibilità di proroga al compimento della maggiore età - Sussistenza - Modalità.

Il diritto previsto dall'art. art. 13, comma 2, della l. n. 47 del 2017, per il minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale mediante la prosecuzione dell'affidamento ai servizi sociali, può essere esercitato dall'interessato anche dopo subito dopo il compimento della maggiore età, senza che tale circostanza comporti decadenza dall'azione eventualmente intrapresa, con la conseguenza che il Tribunale per i minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, là dove sia compiutamente dimostrata l'esigenza di completare l'iter già positivamente avviato.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 13 com. 2

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1744 del 26/01/2026** (Rv. **676881-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

L. (FRATARCANGELI GIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2024

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - "Doppia conforme" ex art. 348 ter comma 5, c.p.c, ante riforma ex dlgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 2010 del 2021 Rv. 660372-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1928 del 28/01/2026** (Rv. **676789-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

M. (CALABRESE GIULIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 11/02/2025

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Art. 108 l. fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.

L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha proceduralizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 9017 del 2018 Rv. 648434-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 1988 del 29/01/2026** (Rv. **676882-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (PASQUINI ANNAMARIA) contro D. (TROILO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/05/2024

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Figli minorenni - Interesse alla pronuncia - Bilanciamento giudiziale dei valori - Contenuto.

SEZIONE PRIMA

In tema di disconoscimento della paternità, qualora il figlio sia minore d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di quest'ultimo in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari e alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale correlato non solo alla verità biologica (c.d. favor veritatis), ma centrato anche sui legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione (c.d. favor minoris).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 24 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27140 del 2021 Rv. 662719-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1988 del 29/01/2026 (Rv. 676882-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (PASQUINI ANNAMARIA) contro D. (TROILO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/05/2024

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Test del DNA sul figlio minorene - Consenso alla sottoposizione all'esame - Legittimazione all'espressione della volontà - Individuazione.

In tema di disconoscimento di paternità, il rifiuto ingiustificato del figlio a sottoporsi al test del DNA costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dovendo tuttavia tenersi conto che, ove il figlio sia ancora minorene, il consenso alla sottoposizione al predetto test, come pure il rifiuto e la sua relativa giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio e, dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione di quest'ultimo alle operazioni peritali possa, in sé, assumere valore di rifiuto alla sottoposizione al test, risultando a tali fini ininfluenti anche l'ascolto del minore, stante l'attribuzione al curatore dell'esclusiva legittimazione a esprimere al riguardo la relativa volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21014 del 2013 Rv. 628322-01, N. 437 del 2024 Rv. 669900-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2011 del 30/01/2026 (Rv. 677284-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (SINISI LUIGI) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/04/2024

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Prova - Data certa - Necessità - Altri mezzi di prova - Esclusione - Conseguenze

SEZIONE PRIMA

In tema di ammissione allo stato passivo, la prova dei contratti bancari, per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., va data con documentazione avente data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all'apertura del concorso, non potendo la stessa essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova sicché, in mancanza di data certa del contratto, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, TUB [rnc : art = 0117 00, com = 0001, gen = LS, sp = TUB], Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 14585 del 2025 Rv. 674894-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2012 del 30/01/2026 (Rv. 677285-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

M. (CARLONE GIANLUCA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2024

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 23474 del 2020 Rv. 659536-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2043 del 30/01/2026 (Rv. 677745-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

M. (MUGNOLO ANNAMARIA) contro L. (SCETTI ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 25/03/2024

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Difensore che assiste l'imprenditore - Mandato professionale - Contenuto - Scelte concretamente e utilmente esperibili - Strumento di regolazione della crisi - Alternative - Obblighi informativi - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il difensore che assiste l'imprenditore, nei cui confronti è stata richiesta la liquidazione giudiziale, nell'espletamento del mandato professionale, è tenuto a consigliare al cliente le scelte concretamente e proficuamente esperibili, informandolo sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi e sul rischio di responsabilità, anche penale, che si assume ritardando ingiustificatamente l'apertura della liquidazione giudiziale medesima; ne consegue che egli è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni utili per verificare la sussistenza effettiva delle condizioni per l'accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva disatteso l'istanza di ammissione al passivo del difensore della società assistita volta ad ottenere il compenso per la presentazione di una domanda prenotativa di concordato preventivo in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del pubblico ministero, in difetto della prova di aver fornito le informazioni necessarie al cliente).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0039 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0044 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 18020 del 2025 Rv. 675224-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 143 del 02/01/2026 (Rv. 676534-01)

Presidente: CAVALLINO LINALISA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

T. (PICOZZA PAOLO) contro B. (STERPI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2020

058090 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Vendita di opere d'arte - Autenticità dell'opera - Errore di uno o di entrambi i contraenti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 985 del 1998 Rv. 512100-01

Sez. 2, Ordinanza n. 162 del 03/01/2026 (Rv. 676562-01)

Presidente: CAVALLINO LINALISA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

R. (MONTORBIO ENRICO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/12/2020

187038 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa ove l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, nonché quando si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè risultanti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, nel qual caso non rileva la dichiarazione del venditore circa l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, giacché il compratore ha la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto e subisce le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assenza di responsabilità ex art. 1489 c.c. del venditore di un immobile, a cui poteva accedersi solo con l'attraversamento di un passo carraio di proprietà comunale delimitato da un cancello sul quale era presente segnaletica stradale e un cartello che faceva riferimento alle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 27706 del 2024 Rv. 672823-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 247 del 05/01/2026** (Rv. **676493-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.
P.M. **PEDRELLI CLAUDIA**. (Conf.)

I. (PASQUAZI ALESSANDRO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2024

055095 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030823/2023 66922901

Massime precedenti Conformi: N. 30823 del 2023 Rv. 669229-01

Sez. 2, **Sentenza n. 342 del 07/01/2026** (Rv. **676563-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore:
MACCARRONE TIZIANA. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (ROMANELLI GIUSEPPE) contro D. (SCOTA SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2023

130011 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8496 del 2023 Rv. 667109-01

Massime precedenti Vedi: N. 24981 del 2020 Rv. 659580-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 380 del 07/01/2026** (Rv. **676564-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

C. (MAGNANO MATTEO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 07/09/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Sequestro preventivo - Liquidazione compensi del custode e dell'amministratore giudiziale -

SEZIONE SECONDA

Opposizione - Liquidazione secondo le "tariffe locali" - In misura inferiore al minimo in esse previsto - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In tema di compensi di custodi e amministratori giudiziari, la liquidazione secondo le "tariffe locali" non può essere inferiore alla misura minima ivi indicata, salvo che ricorrano i presupposti per la decurtazione prevista dalle medesime, in ragione, ad esempio, dell'operato inadeguato o insufficiente dell'ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato i compensi dell'amministratore giudiziario di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo, in misura inferiore di un terzo rispetto al minimo tariffario, benché non emergesse, ex actis, alcuno dei presupposti valevoli, secondo la stessa tariffa, a giustificare la decurtazione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 8 octies

Sez. 2, Ordinanza n. 393 del 08/01/2026 (Rv. 676565-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

L. (LOVATI MASSIMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/04/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Processo penale - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Accoglimento - Ammissione al beneficio - Statuizione di non ripetibilità delle spese del procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione - Applicabilità del rito civile - Erronea proposizione nelle forme del rito penale - Conseguenze.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8798 del 2023 Rv. 667579-01, N. 10136 del 2021 Rv. 661033-01

Sez. 2, Ordinanza n. 435 del 08/01/2026 (Rv. 676494-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (FEDERICO CLAUDIO) contro R. (ALESII ALESSIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/11/2023

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale - Giudice competente - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. - Applicabilità - Condizioni.

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta in funzione cd. recuperatoria avverso la cartella esattoriale dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c..

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19801 del 2014 Rv. 632362-01

Sez. 2, Sentenza n. 490 del 09/01/2026 (Rv. 676716-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 19/03/2020

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE Causa civile - Patrocinio a spese dello Stato - Requisiti di ammissione - Limite reddituale ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 - Valutazione - Mancato superamento per avvenuta segregazione dei beni in trust - Condotta volontaria o colpevole del richiedente - Rilevanza per contrarietà a buona fede - Esclusione - Fondamento.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il mancato superamento del limite reddituale per effetto della segregazione in trust dei beni del richiedente non comporta il diniego del beneficio, in quanto la predeterminazione delle modalità di esercizio del diritto e dei requisiti reddituali ex art. 76 del d.P.R. n.115 del 2002 esclude che il giudice possa valutare la volontarietà o colpevolezza delle condizioni di reddito in termini di contrarietà a buona fede.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 492 del 09/01/2026 (Rv. 676750-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (PELLEGRINO VALERIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/05/2021

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Dicitio ad patriam - Presupposti - Differenza tra dicitio ad patriam propria e impropria - Conseguenze.

In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicitio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un'inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (cd. dicitio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all'esercizio dell'uso pubblico (cd. dicitio impropria), cosicché solo nella dicitio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 27133 del 2024 Rv. 674885-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 600 del 10/01/2026** (Rv. **676566-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

L. (PIZZILLO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 18/07/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Rapporti tra l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, non vi è incompatibilità tra l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la prima norma non contiene un divieto di tenere conto dell'aumento previsto dalla seconda, ove esso sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi, in coerenza con il fatto che tale aumento risponde all'intento di attribuire, all'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, un unico compenso, ancorché maggiorato, e tenuto conto che, in assenza di tale previsione, il difensore avrebbe avuto diritto a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10367 del 2024 Rv. 670780-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 607 del 11/01/2026** (Rv. **676567-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

M. (MONDUCCI JURI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/02/2022

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore della causa - Determinazione - Conseguente individuazione dello scaglione ai fini delle spese di lite - Corrispondenza a quella indicata dalle parti - Limite - Volontà del giudice di discostarsi - Obbligo di motivazione della scelta operata - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa, mentre, ove non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 800 del 14/01/2026 (Rv. 676568-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

C. (LINO STEFANO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 24/03/2022

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Sussistenza.

In tema di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Conformi: N. 27633 del 2018 Rv. 651376-01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 29993 del 2017 Rv. 646981-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1058 del 19/01/2026 (Rv. 677444-02)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

N. (HARTNER MARTIN) contro C. (PERELLI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2022

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Comunità europea – Giudice nazionale – Rimessione degli atti – In genere rinvio pregiudiziale - Giudice di ultima istanza - Obbligo - Limiti - Mancato rinvio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Conseguenze.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di una norma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questione non sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. "acte clair"), oppure allorché la disposizione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd. "acte éclairé") ed egli si attenga a tale interpretazione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 33241 del 2025 Rv. 677321-03

Sez. 2, Ordinanza n. 1058 del 19/01/2026 (Rv. 677444-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

N. (HARTNER MARTIN) contro C. (PERELLI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2022

SEZIONE SECONDA

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Giocattoli ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 54 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/48/CE - Stelle filanti - Appartenenza alla categoria - Sussistenza - Criteri di qualificazione - Conseguenze.

Le stelle filanti appartengono alla categoria dei giocattoli, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 54 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, in quanto - essendo ragionevolmente prevedibile che siano utilizzate a scopo di gioco da bambini al di sotto dei 14 anni - rientrano tra i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 2011: ne consegue l'obbligatorietà per esse della marcatura CE, in applicazione del regime di sicurezza previsto dal Regolamento CE n. 765 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2011 num. 54 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 11/04/2011 num. 54 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765

Sez. 2, Ordinanza n. 1062 del 19/01/2026 (Rv. 677440-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DI PIETRO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 08/02/2022

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Giudizio dinanzi al giudice di pace - Costituzione e contestuale deposito degli atti - Modalità ex art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis - Mediante posta elettronica certificata - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20575 del 2020 Rv. 659206-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6074 del 2020 Rv. 657219-03

Sez. 2, Ordinanza n. 1087 del 19/01/2026 (Rv. 677441-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (OCCAGNA DOMENICO) contro R. (SANTO RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni amministrative - Verbale di accertamento - Notificazione al solo trasgressore - Omessa notificazione autonoma al soggetto giuridico coobbligato in solido - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del

SEZIONE SECONDA

relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15104 del 2010 Rv. 613587-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1095 del 19/01/2026 (Rv. 677543-01)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

G. (GASTALDO FRANCO AUGUSTO) contro C. (TIRELLI TEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/10/2019

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Opere destinate a servire i condomini in misura diversa - Ripartizione delle spese - Assenza di tabelle millesimali specifiche - Irrilevanza - Criterio desumibile dalla deliberazione di approvazione dei lavori - Esclusione - Utilizzazione delle tabelle millesimali generali - Necessità - Modalità - Fattispecie.

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE In genere.

La ripartizione delle spese per la conservazione e riparazione di parti comuni destinate a servire solo una parte dei condomini deve avvenire secondo i millesimi di proprietà, in applicazione dell'art. 1123 cpv. c.c., non ostandovi la mancanza di tabelle millesimali specifiche, nel qual caso deve procedersi al calcolo del rapporto di valore fra le singole proprietà e il complesso delle unità immobiliari che traggono utilità dalle opere in base ai coefficienti indicati nelle tabelle medesime, senza che dalla mera approvazione assembleare dei lavori possa trarsi l'adozione di un regime di ripartizione diverso da quello previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato il rigetto dell'impugnazione della deliberazione che aveva ripartito le spese in parti uguali tra i soli condomini della verticale interessata dalla sostituzione della colonna di scarico delle acque nere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 1435 del 1966 Rv. 322853-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1098 del 19/01/2026 (Rv. 677544-01)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. (CALATRONI GUIDO) contro C. (CANTALUPO ISABELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/11/2019

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Riparazione di impianto di riscaldamento già esistente - Atto di straordinaria manutenzione - Sussistenza - Spese - Criteri generali di ripartizione ex art. 1123 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di condominio, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente guasto o obsoleto costituisce atto di straordinaria manutenzione in quanto volto a ripristinare la

SEZIONE SECONDA

funzionalità originaria dello stesso, sicché in tale ipotesi è applicabile il regime di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. (Fattispecie relativa al ripristino dell'impianto comune di riscaldamento nelle parti utili al collegamento con lo scambiatore di calore, cui l'assemblea aveva applicato tale criterio di riparto delle spese sebbene alcuni condomini si fossero dotati di impianto autonomo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 238 del 2000 Rv. 532785-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1105 del 19/01/2026 (Rv. 677442-01)

Presidente: **SCARPA ANTONIO**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

W. (ROMANELLI CHIARA) contro C. (FUSETTI GIANMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2022

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Regolamento contrattuale - Azione di accertamento del divieto di adibire uno o più immobili ad una determinata destinazione - Natura - Legittimazione passiva - Fondamento.

L'azione diretta all'accertamento del divieto - previsto nel regolamento condominiale - di adibire l'immobile a determinate destinazioni ha natura di confessoria servitutis ed implica la legittimazione passiva di colui che, oltre a contestare l'esistenza del diritto, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine) in quanto il giudicato che ne deriva - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino - può esser fatto valere solamente nei confronti di tale soggetto; gli autori materiali della lesione del diritto, tra cui il conduttore nei cui confronti si richieda la cessazione della destinazione abusiva, invece, possono essere evocati in giudizio solamente se la loro condotta sia concorrente con quella di detto soggetto o comunque presupponga la contestazione della servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079

Massime precedenti Vedi: N. 15341 del 2025 Rv. 675751-01, N. 21024 del 2016 Rv. 641640-01

Sez. 2, Sentenza n. 1237 del 20/01/2026 (Rv. 677567-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **DI MAURO MICHELE**. (Parz. Diff.)

J. (PIPERNO ALBERTO) contro J. (MUSSI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2020

058280 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - IN GENERE Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.

La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o

SEZIONE SECONDA

interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. N. 6, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 5457 del 2006 Rv. 587663-01, N. 8616 del 1994 Rv. 488185-01

Sez. 2, Sentenza n. 1237 del 20/01/2026 (Rv. 677567-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Parz. Diff.)

J. (PIPERNO ALBERTO) contro J. (MUSSI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2020

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione per interposizione fittizia di persona - Contratto richiedente forma scritta ad substantiam (compravendita immobiliare) - Regime della prova.

Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2739 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4071 del 2008 Rv. 602030-01

Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 20/01/2026 (Rv. 677545-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

B. (ZAVAGNIN ANNA) contro D. (DORIA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2020

SEZIONE SECONDA

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Diritto del mediatore alla provvigione - Causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. - Condizioni - Applicazione ad alcune parti del contratto intermediato - Possibilità - Fattispecie.

In tema di diritto del mediatore alla provvigione, l'ignoranza della conclusione dell'affare prevista come causa di sospensione della prescrizione dall'art. 2941, n. 8, c.c. opera soltanto quando sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto a occultare la realizzazione della situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione, non potendo consistere invece in una semplice omissione, tranne che in caso di atti dovuti, e può anche riguardare soltanto alcune delle parti intermedie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo della parte alienante, limitatasi a non comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare, differenziandone la posizione da quella dell'acquirente, che all'espressa richiesta di informazioni da parte del mediatore aveva dichiarato che l'affare era sfumato, avvalendosi anche della circostanza dell'intervenuto mutamento di denominazione di alcune delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2941 lett. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26355 del 2005 Rv. 585756-01, N. 5682 del 1985 Rv. 442876-01, N. 7697 del 1993 Rv. 483121-01

Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 20/01/2026 (Rv. 677546-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Parz. Diff.)

C. (DI PORTO ANDREA) contro C. (BARONE ANSELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2023

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. c) della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Utilizzo di procacciatori di clienti - Condizioni - Procacciatore parte del contratto stipulato dal notaio - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'illecito disciplinare dell'utilizzo di procacciatori di clienti di cui all'art. 147, comma 1, lett. c), della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi un consistente numero di clienti al professionista sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo tale situazione idonea di per sè a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica notarile in quanto altera il momento della libera scelta del professionista da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivamente subito dagli altri notai né che il procacciatore sia estraneo al contratto, in quanto il termine "terzo", utilizzato nella disposizione, attiene esclusivamente alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello che, nel rigettare il reclamo proposto dal notaio avverso la decisione resa dalla Commissione Regionale di Disciplina su istanza del Consiglio Notarile, si era limitata a sottolineare la rilevanza del ruolo preponderante della banca nell'erogazione dei mutui e l'imponente quantità di atti stipulati presso le sedi della stessa).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6679 del 1996 Rv. 498726-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 1475 del 22/01/2026** (Rv. **677443-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (*RENINO CIRO*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 29/09/2023

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Compensi in materia penale - Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Criteri di quantificazione - Riqualificazione del reato - Rilevanza.

Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 28749 del 2025 Rv. 676823-01 Rv. 676823-02

Sez. 2, **Sentenza n. 1551 del 23/01/2026** (Rv. **677556-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (*Diff.*)

T. (*SAVARINO ANTONINO*) contro S. (*DE CRESCENZO ENRICO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2023

168017 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Coniuge superstite - Permanenza nell'abitazione familiare dopo l'apertura della successione ab intestato - Qualificazione quale legittimo esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Possesso di beni ereditari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Effetti di cui all'art. 485, comma 2, c.c. - Inapplicabilità.

168143 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - IN GENERE In genere.

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.

La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 com. 2

Massime precedenti *Difformi*: N. 11018 del 2008 Rv. 603060-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 1551 del 23/01/2026** (Rv. **677556-02**)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

T. (SAVARINO ANTONINO) contro S. (DE CRESCENZO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2023

168017 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Successione ab intestato - Chiamata in concorso del coniuge e dei figli conviventi - Permanenza nell'abitazione familiare dei figli con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. in capo ai figli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Relazione familiare.

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.

In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Difformi: N. 15468 del 2024 Rv. 671694-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1553 del 23/01/2026** (Rv. **676741-01**)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Parz. Diff.)

C. (GIACOBBE GIOVANNI) contro C. (SIRACUSA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/12/2019

071047 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IN GENERE Donazione - Imputazione del valore - Facoltà solo del discendente donatario nella collazione - Applicabilità al donatario soccombente all'esito dell'azione di riduzione - Esclusione - Fondamento.

168181 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Cod. Civ. art. 560 com. 2, Cod. Civ. art. 560 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1809 del 1969 Rv. 340895-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 1557 del 23/01/2026 (Rv. 676945-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FAGGIOLI MATTEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 13/12/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi - Impugnazione dei relativi provvedimenti - Legittimazione passiva - Individuazione - Pubblica amministrazione titolare dell'onere finanziario - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all'amministrazione su cui grava in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34602 del 2021 Rv. 662831-01, N. 30481 del 2025 Rv. 676255-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2026 (Rv. 676946-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

H. (GRASSI SEVERINO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/08/2023

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Conseguenze - Sentenza di accoglimento di azione revocatoria nei confronti di donazione - Riferimento alla trascrizione dell'atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica della donazione - Esclusione.

Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2666, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11213 del 2024 Rv. 670751-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 1763 del 26/01/2026 (Rv. 676956-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (PASSALACQUA ANGELO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/06/2024

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizione in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario all'esito della richiesta - Sussistenza - Fondamento.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempita; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32267 del 2022 Rv. 666164-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 26/01/2026 (Rv. 676808-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

A. (PERA AURELIANA) contro R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 04/09/2024

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA Perdita di possesso dell'autoveicolo - Accertamento giudiziale - Citazione in giudizio del contraddittore - Necessità - Identificazione del legittimato passivo - Criteri - Legittimazione passiva dell'ACI - Esclusione.

Ai fini dell'accertamento della cd. perdita di possesso dell'autoveicolo, è necessaria l'evocazione in giudizio del contraddittore, identificabile nel soggetto che tragga vantaggio dalla persistenza dell'apparenza di possesso in capo all'intestatario del mezzo a discapito di quest'ultimo, cosicché, tra i possibili contraddittori vi è l'ente che ne ricavi vantaggio fiscale o riscuota le sanzioni, ma non l'ACI, chiamata ad annotare la sentenza che accerti la perdita, ove ciò le venga ritualmente richiesto e che in alcun modo potrebbe certificare ex se un tale fatto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6 com. 1, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 22, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 3350 del 2003 Rv. 560932-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 26/01/2026 (Rv. 676809-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.
V. (PUCCI PIETRO CARLO) contro F. (FARAMONDI MARIO)

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 06/04/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Impugnazione - Appello e ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.

In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632101-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599911-01, N. 25452 del 2007 Rv. 600801-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 26/01/2026 (Rv. 676809-02)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.
V. (PUCCI PIETRO CARLO) contro F. (FARAMONDI MARIO)

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 06/04/2020

184027 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE Reclamo alla Corte d'appello di Roma - Diversità dei mezzi di impugnazione - Ambito reciproco - Termine per il ricorso per cassazione - Sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

Le decisioni dei commissari agli usi civici ai sono soggette al reclamo alla corte d'appello, previsto dall'art. 32 l. n. 1766 del 1927, se pertinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di godimento promiscuo, alla qualità demaniale del suolo o all'appartenenza, a titolo particolare, dei beni delle associazioni e alla rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, invece, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esperibile come rimedio residuale nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25986 del 2010 Rv. 615351-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599911-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1950 del 29/01/2026 (Rv. 676810-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

P. (EMILIOZZI GIAMPIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2020

SEZIONE SECONDA

072003 DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE) Donazione obnuziale - Requisiti - Espressa menzione della causa nell'atto pubblico - Necessità - Fondamento.

La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia "compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio" e tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, giacché il legislatore ha inteso tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo distingue dalle altre donazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 785, Cod. Civ. art. 801, Cod. Civ. art. 803 CORTE COST., Cod. Civ. art. 805

Massime precedenti Vedi: N. 15873 del 2006 Rv. 591527-01, N. 14203 del 2017 Rv. 644619-01

Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 29/01/2026 (Rv. 676799-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

V. (BARTALINI SANDRO) contro B. (NARDI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2019

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastali di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.

Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12654 del 2020 Rv. 658280-01, N. 27531 del 2025 Rv. 676457-04, N. 19574 del 2018 Rv. 649855-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1963 del 29/01/2026 (Rv. 676800-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

Z. (ZIGNANI DAVIDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/07/2022

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Per infruttuosità totale o parziale - Rimborso delle spese, dei

SEZIONE SECONDA

diritti e degli onorari relativi a tali procedure - Spettanza in sede di liquidazione dei compensi professionali.

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22579 del 2019 Rv. 655220-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1991 del 29/01/2026 (Rv. 676811-01)

Presidente: CAVALLINO LINALISA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (MOSCATELLI PAOLA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/02/2021

187071 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Natura delle qualità - Qualità contrattate in modo esplicito e implicito - Qualità variabili secondo esigenze o gusti dell'acquirente - Qualità essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza - Fattispecie.

In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 16969 del 2005 Rv. 583861-01, N. 4657 del 1998 Rv. 515231-01, N. 11076 del 2025 Rv. 674540-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1996 del 29/01/2026 (Rv. 676801-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

S. (LIMUTI WILLIAM) contro C. (GENTILCORE DAVIDE MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2021

SEZIONE SECONDA

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Edificazioni interrato - Garage, box e cantine - Realizzazione di opere valevoli alla piena impermeabilizzazione - Necessità - Difetto - Infiltrazioni - Conseguenze - Responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. - Responsabilità solidale del progettista e del direttore dei lavori - Sussistenza - Limiti.

Nelle edificazioni interrato, ancorché destinate solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, particolarmente curata deve essere la realizzazione di opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica del momento, cosicché, in assenza di esse, in caso di infiltrazioni, sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 24230 del 2018 Rv. 650645-01, N. 18289 del 2020 Rv. 659099-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7756 del 2017 Rv. 643560-02

Sez. 2, Ordinanza n. 2050 del 30/01/2026 (Rv. 676947-01)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

P. (IACOBONE SABINO) contro M. (BRUNO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/06/2020

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1555

Massime precedenti Conformi: N. 16556 del 2013 Rv. 626965-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 270 del 06/01/2026 (Rv. 677516-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

C. (D'ADDARIO FILOMENA) contro D. (GIANNONE GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/03/2023

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Ragioni.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10445 del 2011 Rv. 618087-01, N. 28307 del 2020 Rv. 659838-01

Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 06/01/2026 (Rv. 677517-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

V. (GALLUCCI STEFANO) contro U. (CAPUTI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/10/2024

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8939 del 2021 Rv. 660943-01

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2023 Rv. 667513-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 284 del 06/01/2026** (Rv. **677669-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

A. (*MODESTI DIEGO*) contro A. (*MALATTIA ANTONIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Oneri di allegazione - Contenuto - Conseguenze sull'accertamento del nesso causale.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 24656 del 2024 Rv. 672244-01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953-01, N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01, N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Sez. 3, **Sentenza n. 292 del 06/01/2026** (Rv. **677568-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (*Diff.*)

R. (*BARBARIA MARIA CECILIA*) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2020

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470

Massime precedenti Vedi: N. 20397 del 2017 Rv. 645219-02, N. 14110 del 2021 Rv. 661331-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 316 del 07/01/2026 (Rv. 677518-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro A. (SCAFARELLI FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31026 del 2023 Rv. 669458-01

Massime precedenti Vedi: N. 21845 del 2025 Rv. 675533-01

Sez. 3, Ordinanza n. 405 del 08/01/2026 (Rv. 677670-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

A. (RUSSO ROSA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/04/2023

172013 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie.

172015 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345

Massime precedenti Conformi: N. 7963 del 2020 Rv. 657570-01

Massime precedenti Vedi: N. 7194 del 2019 Rv. 653632-02

Sez. 3, Ordinanza n. 460 del 08/01/2026 (Rv. 677519-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)**

B. (LONGO EUGENIO) contro R.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023669/2025 67613601

Massime precedenti Conformi: N. 23669 del 2025 Rv. 676136-01

Sez. 3, Ordinanza n. 469 del 08/01/2026 (Rv. 677520-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

P. (CLAMA BARBARA) contro A. (MODESTI DIEGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/02/2024

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 573 del 10/01/2026** (Rv. **677547-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore ammesso al concordato preventivo - Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva - Possibilità di agire in forza di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza di omologa - Natura condannatoria - Titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5968 del 2025 Rv. 674009-01

Sez. 3, **Sentenza n. 573 del 10/01/2026** (Rv. **677547-03**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Obbligo di consegna di azioni dematerializzate - Giudice dell'esecuzione - Nomina commissario ad acta - Esclusione.

In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908

Massime precedenti Vedi: N. 18572 del 2019 Rv. 654619-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 573 del 10/01/2026 (Rv. 677547-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Esecuzione in forma specifica - Estinzione del processo - Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità.

L'art. 624, comma 3, c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo sospeso in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica, non ostandovi ragioni di diversificazione di tale esito in base alla tipologia di processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2022 Rv. 664631-03, N. 17661 del 2025 Rv. 675127-01

Sez. 3, Ordinanza n. 609 del 11/01/2026 (Rv. 677514-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2022

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16548 del 2015 Rv. 636337-01

Sez. 3, Ordinanza n. 760 del 14/01/2026 (Rv. 677562-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

B. (BALLO GIANLUCA) contro A. (CALI' MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/06/2022

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Responsabilità dell'autore del comportamento ex art. 41, comma 1, c.p. - Imputazione del danno - Causalità giuridica -

SEZIONE TERZA

Impossibilità nella determinazione del contributo causale - Determinazione equitativa - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma 1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 17006 del 2025 Rv. 675821-01, N. 4680 del 2025 Rv. 673867-01, N. 28986 del 2019 Rv. 656174-01, N. 21602 del 2025 Rv. 675449-01

Sez. 3, Ordinanza n. 762 del 14/01/2026 (Rv. 677515-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

G. (BARILE GIUSEPPE) contro I. (MAZZACANE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/01/2022

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Applicazione del principio nei casi in cui il fatto non contestato non è comune, ma è proprio della parte denunciante - Fattispecie.

Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10629 del 2024 Rv. 670885-01, N. 12517 del 2016 Rv. 640279-01, N. 8900 del 2025 Rv. 674005-01, N. 12064 del 2023 Rv. 667555-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 788 del 14/01/2026** (Rv. **677561-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

M. (SPAZZI GIUSEPPE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2022

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Lesione - Menomazione - Rapporto tra i due concetti - Rilevanza della menomazione ai fini della valutazione dell'invalidità permanente - Clausola di un contratto di assicurazione che prevede l'aumento dell'indennizzo "per la lesione" - Ambiguità - Interpretazione ex art. 1370 c.c.

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1908

Massime precedenti Vedi: N. 10825 del 2020 Rv. 657966-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 788 del 14/01/2026** (Rv. **677561-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

M. (SPAZZI GIUSEPPE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2022

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell'indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell'indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all'art. 1367 c.c.

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1908

Massime precedenti Vedi: N. 7216 del 2025 Rv. 674068-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5119 del 2002 Rv. 553633-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 945 del 16/01/2026 (Rv. 677699-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

G. (ROMANELLI CHIARA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/04/2023

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Trasporto internazionale di merci - Responsabilità del vettore - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Esonero di responsabilità del vettore - Fondato dubbio che la perdita o l'avaria sia stata determinata da uno dei rischi elencati dall'art. 17 - Sufficienza - Prova contraria a carico del controinteressato - Contenuto - Fattispecie.

Nel trasporto internazionale di merci, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ai fini dell'esonero del vettore dalla responsabilità per la perdita o l'avaria delle merci consegnate per il trasporto, è sufficiente il fondato dubbio che, per le particolari circostanze di fatto in cui detti eventi si sono determinati, a provarli sia stato il verificarsi di uno dei rischi individuati dal medesimo art. 17, par. 4, gravando, in tal caso, sul controinteressato l'onere di provare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei predetti "risques". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del vettore, in base al fondato dubbio che l'utilizzo, per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone, come previsto dal mittente, previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) della Convenzione, avesse avuto un'incidenza causale sulla perdita parziale della merce, facilitando la propagazione dell'incendio appiccato da ignoti).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 17 com. 4, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1176, Legge 06/12/1960 num. 1621

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2009 Rv. 606493-01, N. 9667 del 1997 Rv. 508521-01, N. 14680 del 2003 Rv. 567301-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026 (Rv. 677548-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (ZOCALI ROBERTO CELESTINO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2023

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Violazione del diritto all'immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Applicabilità - Perseguimento di finalità commerciale - Necessità - Esclusione - Utilità ricavata - Sufficienza - Fondamento.

In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime

SEZIONE TERZA

a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11768 del 2022 Rv. 664629-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1365 del 21/01/2026 (Rv. 677702-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

G. (SANDRI MARINA) contro C. (PONZIO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2023

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell'omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull'obbligo dell'indicazione - Successiva allegazione dell'omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14387 del 2019 Rv. 654093-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1477 del 22/01/2026 (Rv. 677706-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (IROLLO GAETANO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 06/09/2023

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all'art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

079166 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e

SEZIONE TERZA

117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo temperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27852 del 2013 Rv. 629768-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1483 del 22/01/2026 (Rv. 677733-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.**
Relatore: **ROSSI RAFFAELE. P.M. DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

H. (ALESSI GAETANO) contro F. (RUSSO MARCO)

Regola competenza

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Crediti inseriti nel piano omologato - Azione ordinaria di accertamento giudiziale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel concordato minore, nel quale è previsto unicamente il divieto di iniziative esecutive o cautelari dei singoli creditori, ma non la regola del concorso formale che, invece, connota ex art. 151, comma 2, CCII, la liquidazione giudiziale, i crediti, pur inseriti in un piano omologato, possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il sopravvenuto provvedimento di omologazione determinasse la cessazione della materia del contendere in sede di regolamento di competenza, permanendo l'interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull'entità del credito fatto valere in via monitoria e, dunque, all'individuazione del giudice competente sulla relativa controversia).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0080 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0151 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Legge del 2012 num. 3 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0078 00, com = 0002, gen = LS, ln = D, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2018 Rv. 648568-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026 (Rv. 677671-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE. P.M. PIRONE OLGA.** (Conf.)

C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro L.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15420 del 2011 Rv. 619225-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1485 del 22/01/2026 (Rv. 677748-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

V. (STARVAGGI PAOLO) contro B. (DRAGO CALOGERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/05/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8936 del 2013 Rv. 626019-01 Rv. 626020-01, N. 22807 del 2013 Rv. 629055-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1486 del 22/01/2026 (Rv. 677672-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

V. (VITALE ANTONIETTA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/01/2022

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del de cuius - Comunione ereditaria - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1314

Massime precedenti Vedi: N. 10585 del 2024 Rv. 670786-01, N. 21077 del 2024 Rv. 671830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026 (Rv. 677673-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l'impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026 (Rv. 677673-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza

SEZIONE TERZA

costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1495 del 22/01/2026 (Rv. 677700-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

U. (PERTILE SERGIO) contro S. (GAVA ALBERTO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione negativa della litispendenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'ordinanza che rigetta un'eccezione di litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto implica l'affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 1395 del 1983 Rv. 426211-01

Massime precedenti Vedi: N. 121 del 2024 Rv. 669916-01, N. 11779 del 2003 Rv. 565627-01, N. 8975 del 2022 Rv. 664255-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1497 del 22/01/2026 (Rv. 677688-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.**
Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

M. (MAIELLARO MICHELE) contro C. (DAMONE LUIGI VALENTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2022

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

SEZIONE TERZA

In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25213 del 2024 Rv. 672225-01, N. 907 del 2018 Rv. 647127-02, N. 3473 del 2025 Rv. 674087-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Diff.)

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello che riforma quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espresa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12387 del 2016 Rv. 640323-01

Massime precedenti Vedi: N. 18062 del 2018 Rv. 649665-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Diff.)

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

SEZIONE TERZA

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. 3, Ordinanza n. 1519 del 23/01/2026 (Rv. 677569-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

R. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro D. (BARONE GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2019

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Riscatto agrario - Preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Acquisto del coltivatore confinante in epoca successiva alla stipula - Insussistenza del diritto di prelazione - Ragioni.

In tema di retratto agrario, non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante che abbia acquistato il proprio terreno dopo la stipulazione del contratto preliminare relativo al fondo offerto in vendita, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4105 del 1990 Rv. 467124-01

Massime precedenti Vedi: N. 9519 del 2007 Rv. 598231-01, N. 4112 del 1993 Rv. 481729-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1603 del 24/01/2026 (Rv. 677549-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

D. (BEVILACQUA GUIDO) contro B. (SADA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/07/2022

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di

SEZIONE TERZA

abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2236, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 10296 del 2012 Rv. 623038-01

Massime precedenti Vedi: N. 21775 del 2019 Rv. 654929-01, N. 7185 del 2022 Rv. 664244-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1608 del 24/01/2026 (Rv. 677573-01)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. (GAZZI PAOLA) contro V. (TICOZZI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2022

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27558 del 2024 Rv. 672550-01, N. 9957 del 2025 Rv. 674632-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1616 del 24/01/2026 (Rv. 677574-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

H. (DURNWALDER MEINHARD) contro H. (PICCINI BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 21/09/2023

071032 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE Divisione ereditaria suppletoria ex l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - Atto di assunzione del maso - Transazione stragiudiziale tra gli eredi - Applicabilità - Fondamento.

176168 TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI In genere.

SEZIONE TERZA

L'istituto della divisione ereditaria suppletoria, di cui all'art. 29 della l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - il quale prevede che, se l'assuntore del maso chiuso, che lo ha rilevato al valore reddituale capitalizzato, lo venda a terzi al valore di mercato entro un determinato lasso di tempo, e quindi ne tragga profitto a scapito degli altri coeredi, questi hanno diritto ad una divisione suppletiva di quel maso, dovuta al vantaggio conseguito dall'assuntore - si applica anche laddove l'assunzione trovi la sua fonte in un atto di transazione stragiudiziale tra gli eredi, trattandosi di disciplina non speciale o derogatoria, ma diretta a regolare una fattispecie non prevista dalla divisione ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 28/11/2001 num. 17 art. 29, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 2983 del 2012 Rv. 621965-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1676 del 26/01/2026 (Rv. 677674-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. (PAVANETTO LUCA) contro G. (MAGRINI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2022

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Esercizio del diritto di prelazione agraria - Ambito soggettivo di applicazione - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità della disciplina alle società agricole di capitali.

I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle - aventi le caratteristiche descritte dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 - cui la riforma dell'impresa agricola ha espressamente limitato l'estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/2016 num. 154 art. 1 com. 3, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2249, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 lett. 2BIS CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6302 del 2019 Rv. 653000-01, N. 5952 del 2016 Rv. 639421-01, N. 6572 del 2013 Rv. 625389-01, N. 27986 del 2023 Rv. 668986-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Domanda di restituzione di immobile illegittimamente confiscato - Proposizione come risarcimento in forma specifica - Istanza di riduzione in pristino del bene - Proposizione in corso di causa - Domanda nuova - Esclusione - Ragioni.

La domanda di reintegrazione nella disponibilità di un immobile illegittimamente confiscato, ancorché proposta come risarcimento del danno in forma specifica, implica ex se quella di

SEZIONE TERZA

riduzione in pristino del bene, la quale, quindi, può essere validamente avanzata in corso di causa, non integrando domanda nuova né modificazione di quella originaria bensì mera precisazione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13377 del 2025 Rv. 675320-01, N. 31278 del 2025 Rv. 676469-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario - Revoca della confisca - Domanda di riduzione in pristino del proprietario - Interesse ad agire - Persistenza - Ragioni.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un fare ma esclusivamente il rilascio del cespite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 609, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento sulla base di una delle condotte illecite prospettate dall'attore - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - Specifica individuazione, da parte dell'attore, della condotta illecita del convenuto - Irrilevanza.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione con cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto ritualmente allegate e debitamente provate dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto o fatto del convenuto medesimo, posto che il giudizio di illiceità di una condotta integra una valutazione giuridica e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 30770 del 2023 Rv. 669718-01, N. 8547 del 2024 Rv. 670519-01, N. 6533 del 2024 Rv. 670531-01

Sez. 3, Sentenza n. 1922 del 28/01/2026 (Rv. 677563-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (ALIFUOCO GIANLUCA) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/03/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515-01, N. 4069 del 2020 Rv. 657063-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1929 del 28/01/2026 (Rv. 677689-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

E. (ERRA LUCIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2023

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28008 del 2024 Rv. 672553-01, N. 20935 del 2024 Rv. 671933-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1930 del 28/01/2026 (Rv. 677575-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro B. (ACCARINO VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2023

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Giornalismo d'inchiesta - Esimente del diritto di cronaca - Caratteri.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, l'esimente del diritto di cronaca, pur implicando una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, non consente di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso, difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto) e, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 4036 del 2021 Rv. 660598-01, N. 19611 del 2023 Rv. 668141-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 74 del 02/01/2026** (Rv. **677399-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

C. (VERDE PASQUALE) contro R. (MURANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/11/2024

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Fatti costitutivi - Individuazione - Condizioni - Fatti comuni alle parti - Elementi indispensabili a definire il thema decidendum - Sufficienza - Ulteriori specificazioni - Necessità - Esclusione - Mutatio libelli ed emendatio libelli - Esclusione - Fattispecie.

L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2015 Rv. 633977-01, N. 6387 del 2023 Rv. 667157-01, N. 17457 del 2009 Rv. 609581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. L, **Ordinanza n. 203 del 04/01/2026** (Rv. **677761-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

R. (BIONDI PASQUALE) contro A. (RUSSO GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/01/2024

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Reiterazione di contratti di somministrazione a termine - Nullità ex art. 36, comma 5-quater, d. lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Danno da precarizzazione - Sussistenza - Conformità alla Direttiva 2008/104/CE.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina - ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a

SEZIONE LAVORO

tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. eurounitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 16/09/2024 num. 131 art. 2, Legge 14/11/2024 num. 166, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2021 Rv. 660248-01

Sez. L, Ordinanza n. 205 del 04/01/2026 (Rv. 677521-02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento conseguente al trasferimento in enti diversi - Diritto alla qualifica - Natura - Status - Esclusione - Situazione giuridica complessa - Sussistenza - Conseguenza - Prescrizione - Consolidamento - Condizioni.

Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 28/10/1986 num. 730 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 30875 del 2017 Rv. 646562-02

Sez. L, Ordinanza n. 205 del 04/01/2026 (Rv. 677521-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2021

SEZIONE LAVORO

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Provvedimento di inquadramento - Natura - Atti autoritativi - Status del dipendente pubblico - Legittimità - Vaglio - Condizioni.

I provvedimenti di inquadramento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici adottati in riferimento a rapporti di impiego soggetti al regime di diritto pubblico sono atti autoritativi che regolano la posizione del dipendente, intesa quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale; pertanto essi, ove ritenuti illegittimi e direttamente produttivi di effetti giuridici ed economici lesivi, devono essere impugnati dai soggetti interessati nel termine di decadenza (principio espresso in relazione ad atti di inquadramento posti in essere dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, ma prima della piena privatizzazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 28/10/1986 num. 730 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Sez. L, **Ordinanza n. 572 del 10/01/2026** (Rv. **677400-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

R. (LIBERATI FABIANA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/12/2021

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai c.c.n.l. stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Individuazione del contratto collettivo - Attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. - Rilevanza - Ambito territoriale di tale attività - Rilevanza - Fattispecie.

La retribuzione da assumere quale parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., per la cui individuazione, con riferimento alle imprese radiofoniche e televisive, occorre tener conto del diverso ambito di operatività (locale o nazionale), poiché esso è tratto qualificante dell'attività stessa, che trova puntuale riscontro nella contrattazione collettiva e non è legato a fattori imponderabili e contingenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta per i dipendenti di un'emittente radiofonica e televisiva locale, aveva ritenuto applicabile la contrattazione collettiva riferibile alle emittenti nazionali in quanto sottoscritta da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anziché quella riferibile alle emittenti locali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2017 Rv. 645147-01, N. 12166 del 2019 Rv. 653754-01

Sez. L, **Ordinanza n. 697 del 13/01/2026** (Rv. **677401-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

S. (VICARIO SABRINA) contro A. (PELIZZO GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/05/2023

SEZIONE LAVORO

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale - Organizzazione del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie - Art. 6 dell'Accordo integrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Interpretazione - Condivisione delle modifiche con le organizzazioni sindacali - Sufficienza - Necessità di raggiungere un accordo - Esclusione.

In tema di organizzazione del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie, l'art. 6, ultimo comma, dell'Accordo Integrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 2009 per i Medici di Medicina Generale, nella parte in cui prevede che "diverse modalità organizzative del servizio possono essere previste in modo condiviso con le organizzazioni sindacali, da regolamento aziendale e/o accordo integrativo aziendale", va inteso nel senso che dette modifiche, una volta partecipate in sede sindacale, possono essere attuate unilateralmente dall'Azienda sanitaria, non potendosi subordinare l'operatività del servizio ad accordi sindacali che possono non essere raggiunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 12/12/2019 num. 22 art. 16, Contr. Coll. 29/07/2009

Massime precedenti Vedi: N. 11566 del 2021 Rv. 661117-01

Sez. L, Ordinanza n. 698 del 13/01/2026 (Rv. 677402-01)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

C. (ANTONUCCI DONATO) contro R. (FORNELLI ISABELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/06/2023

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati - Rapporto di parasubordinazione - Tutela di cui all'art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE In genere.

Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro, con la conseguenza che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18975 del 2015 Rv. 636930-01

Massime precedenti Vedi: N. 23641 del 2025 Rv. 676152-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 727 del 13/01/2026** (Rv. **677403-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.
P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BAVA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2024

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del dovere e familiari superstiti - Elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, l. n. 206 del 2004 - Rivalutazione ex art. 8 della l. n. 302 del 1990 - Spettanza - Decorrenza.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, le speciali elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 206 del 2004, riconosciute in virtù dell'art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. nella l. n. 222 del 2007, sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 302 del 1990, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della l. n. 206 del 2004.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/10/1990 num. 302 art. 8 com. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 1, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 5, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 34 com. 1, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17238 del 2010 Rv. 614991-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7761 del 2017 Rv. 643552-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 782 del 14/01/2026** (Rv. **677408-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. Estensore: **CASOLA MARIA**. Relatore: **CASOLA MARIA**.

E. (CINTI RICCARDO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/03/2022

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE "Rottamazione quater" - Art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Regime delle spese - Art. 310, ultimo comma, c.p.c. - Applicabilità.

177152 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - COMMISSIONI TRIBUTARIE In genere.

Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/2024 num. 202 art. 3 bis com. 1, Legge 21/02/2025 num. 15, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Legge 30/07/2025 num. 108

Massime precedenti Vedi: N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 789 del 14/01/2026** (Rv. **677404-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

F. (GOBBI LUISA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/08/2024

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Violazione di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali - Attuazione mediante forme atipiche ed estemporanee - Antisindacalità - Esclusione - Condizioni.

La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, può non integrare una condotta antisindacale, ai fini della tutela ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove si accerti che gli interessi alla partecipazione garantiti da tali disposizioni sono stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze dettate dalla situazione di fatto esistente, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, sono oggettivamente idonee ad assicurarne gli scopi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la condotta antisindacale di una ATS che, nel contesto iniziale dell'epidemia Covid-19, aveva utilizzato la messaggistica "Whatsapp" come strumento di informazione e confronto con l'organizzazione sindacale sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro).

Riferimenti normativi: Legge del 1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/2018 art. 3, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 4, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13726 del 2014 Rv. 631341-01, N. 6876 del 2024 Rv. 670440-01

Sez. L, **Sentenza n. 1003 del 18/01/2026** (Rv. **677553-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

P. (CAMPUS GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 15/12/2023

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale scolastico - Progressione economica orizzontale - Fasce stipendiali - Compimento del periodo di tempo utile al passaggio di fascia - Art. 79 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Tabelle - Lettura combinata - Necessità - Effetti - Fattispecie.

In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 79, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 33054 del 2023 Rv. 669397-01, N. 30141 del 2022 Rv. 665759-01, N. 2772 del 2008 Rv. 601587-01

Sez. L, Sentenza n. 1157 del 20/01/2026 (Rv. 677762-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Diff.)

S. (COGLIANDRO MARIO) contro S. (MAGISTRO MARIA CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/04/2025

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Inosservanza delle previsioni ivi contenute - Nullità per violazione di norma imperativa - Automatismo - Esclusione - Valutazione della natura imperativa della disposizione non osservata - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione di disposizioni effettivamente dotate di forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mancata redazione della relazione scritta, richiesta dal comma 3 dell'art. 53, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato, sostanziandosi nell'omissione di un adempimento endo-procedimentale, legato alla ripartizione dell'attività all'interno della struttura organizzativa dell'azienda e non lesiva del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 673565-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738-02, N. 15540 del 2016 Rv. 640793-01

Sez. L, Ordinanza n. 1216 del 20/01/2026 (Rv. 677522-01)

Presidente: PAGETTA ANTONELLA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

S. (GIAMPA' DOMENICO) contro G. (CONSOLI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/07/2024

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Proroga contratti a termine - Art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Condizioni - Rispetto dei termini di durata - Fondamento - Fattispecie.

In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell'art. 22 del d. lgs. n. 81 del 2015, applicabile ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una

SEZIONE LAVORO

maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore letterale dell'incipit della norma costituito dalla locuzione "Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 22 del d.lgs. citato, atteso che le proroghe disposte dal datore, peraltro senza indicazione delle tassative esigenze di cui all'art. 19, comma 4, del medesimo d.lgs., avevano determinato una durata superiore al limite massimo di dodici mesi, e disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 21, comma 1).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 22, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Sez. L, Ordinanza n. 1219 del 20/01/2026 (Rv. 677523-01)

Presidente: PAGETTA ANTONELLA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

F. (TOTARO PATRIZIA) contro G. (ZUCCHINALI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/05/2022

165013 STAMPA - GIORNALISTA - QUALIFICHE Ufficio di corrispondenza - Giornalista addetto - Qualifica di redattore - Presupposti - Fattispecie.

In tema di lavoro giornalistico, ai fini dell'attribuzione della qualifica di redattore al giornalista addetto ad un ufficio di corrispondenza in Italia, con rapporto di tipo subordinato, deve aversi riguardo all'attività oggettiva svolta, la quale deve essere contrassegnata, oltre che dal requisito fondamentale dell'elaborazione delle notizie, anche dal carattere continuativo della loro trasmissione e di quello generale delle notizie stesse, italiane o estere in aggiunta a quelle locali, sicché non può essere esclusa solo in base al mancato inserimento in una redazione decentrata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il comprovato inserimento del giornalista nell'organizzazione economica e funzionale dell'impresa, aveva ricondotto la sua prestazione lavorativa a quella del corrispondente, ex art. 12 CCNLG, anziché a quella del redattore valorizzando parametri - il mancato inserimento nella redazione, la mancata partecipazione alla cd. cucina redazionale, la non soggezione a vincoli di orario e di presenza e l'obbligo di seguire gli avvenimenti di particolare rilevanza nell'ambito del territorio campano - diversi da quelli elaborati in sede di legittimità e relativi alle modalità, entità ed importanza delle prestazioni).

Riferimenti normativi: DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 24/06/2014 art. 12, Contr. Coll. 24/06/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29182 del 2018 Rv. 651745-01, N. 19199 del 2013 Rv. 628388-01, N. 12907 del 2022 Rv. 664504-01, N. 2930 del 2019 Rv. 652605-03

Sez. L, Ordinanza n. 1226 del 20/01/2026 (Rv. 677524-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

V. (ANDREUCCI MARIO) contro C. (PICA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/11/2020

SEZIONE LAVORO

005006 AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE Patto che trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente - Nullità per frode alla legge - Sussistenza - Acquisto e successiva rivendita della merce e previsione di un maggiore corrispettivo - Validità - Esclusione - Fondamento - Aggiramento del divieto dello "star del credere".

Nel contratto di agenzia, il patto con il quale si trasferisce, in modo generalizzato, sull'agente il rischio dell'inadempimento del cliente è nullo per frode alla legge, anche quando sia stipulato sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce e con la previsione di un maggiore corrispettivo, perché, mirando ad aggirare il divieto dello "star del credere", conduce ad uno snaturamento del contratto di agenzia
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1746 com. 3, Cod. Civ. art. 1749

Massime precedenti Vedi: N. 21994 del 2016 Rv. 641518-01, N. 4461 del 2015 Rv. 634582-01

Sez. L, **Sentenza n. 1267 del 20/01/2026** (Rv. **677791-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

L. (PULIDORI STEFANO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/08/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto nella valutazione di questioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie

La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12483 del 2003 Rv. 566259-01

Massime precedenti Difformi: N. 11691 del 2023 Rv. 667818-01

Massime precedenti Vedi: N. 16297 del 2025 Rv. 675440-01, N. 26479 del 2016 Rv. 642015-01

Sez. L, **Sentenza n. 1269 del 20/01/2026** (Rv. **677387-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (MAZZARELLA GIUSEPPE) contro G. (GENTILI MARIA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/04/2024

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere

SEZIONE LAVORO

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034273/2024 67338401

Massime precedenti Conformi: N. 34273 del 2024 Rv. 673384-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1335 del 21/01/2026** (Rv. **677410-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.**

M. (SCHIAVONE SEBASTIANO) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 23/05/2022

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Cognizione - Ambito - Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che si risolvono in mero dissenso diagnostico - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8460 del 2020 Rv. 657800-01, N. 34395 del 2023 Rv. 669576-01, N. 20986 del 2025 Rv. 675873-01, N. 13234 del 2025 Rv. 675566-01

Sez. L, **Sentenza n. 1338 del 21/01/2026** (Rv. **677409-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BAVA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/10/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittima del dovere e soggetti equiparati - Particolari condizioni ambientali e operative - Verifica in concreto - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sulla base di un accertamento della "particolarità" affidato a mere clausole di stile, aveva riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ad un militare della Marina Mercantile, con mansioni di artificiere, in presenza di condizioni lavorative - esposizione a radiazioni non ionizzanti e a benzene - che,

SEZIONE LAVORO

benché illegittime, erano comuni all'intera platea dei lavoratori assegnati alla medesima mansione).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 603, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1078, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1079

Massime precedenti Conformi: N. 287 del 2024 Rv. 669651-01

Massime precedenti Vedi: N. 28696 del 2020 Rv. 659882-01

Sez. L, Sentenza n. 1583 del 23/01/2026 (Rv. 677411-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)

L. (GAROFALO DOMENICO) contro A. (MAGISTRO MARIA CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/07/2022

174215 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO Autoferrotranvieri - Esonero per scarso rendimento di cui all'art. 27, lett. d), All. A al r.d. n. 148 del 1931 - Adempimenti prescritti - Inosservanza - Nullità - Condizioni - Conseguenze.

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, regolato dal r.d. n. 148 del 1931, l'esonero dal servizio per scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e la previa audizione personale dell'agente, ove richiesta, è nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., con la conseguenza che va applicata la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 673565-01, N. 3855 del 2017 Rv. 643185-01, N. 6765 del 2023 Rv. 666975-02

Sez. L, Sentenza n. 1584 del 23/01/2026 (Rv. 677412-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Diff.)

S. (COGLIANDRO MARIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/04/2025

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Licenziamento dichiarato invalido o inefficace - Successivo licenziamento - Efficacia - Sussistenza.

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso

SEZIONE LAVORO

sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1244 del 2011 Rv. 616110-01

Massime precedenti Vedi: N. 20519 del 2019 Rv. 654792-01, N. 19089 del 2018 Rv. 649968-02

Sez. L, Ordinanza n. 1619 del 25/01/2026 (Rv. 677552-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)*

S. (FREZZA ALFREDO) contro F. (FANTOZZI MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11684 del 2003 Rv. 565518-01, N. 27123 del 2018 Rv. 651308-01, N. 2991 del 2006 Rv. 588401-01

Sez. L, Ordinanza n. 1759 del 26/01/2026 (Rv. 677525-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

F. (VALLEBONA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2022

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Nomina del direttore scientifico - Specialità della disciplina - Atto discrezionale del Ministro della salute - Sussistenza - Principi in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali - Applicabilità.

SEZIONE LAVORO

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.

Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/10/2003 num. 288 art. 11 CORTE COST., DPR 26/02/2007 num. 42 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1488 del 2024 Rv. 670024-01, N. 29206 del 2022 Rv. 665861-01

Sez. L, Ordinanza n. 1904 del 28/01/2026 (Rv. 677526-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

C. (DORELLI SANDRA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/06/2021

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi 20 febbraio 2010 - Diritto alla continuità delle condizioni retributive e agli scatti di anzianità già maturati - Interpretazione - Conseguenze.

In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della cd. clausola sociale, l'art. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, nella parte in cui garantisce ai lavoratori condizioni retributive pari a quelle già percepite presso il precedente appaltatore, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati, "opportunamente e legalmente documentate" va interpretato come meramente descrittivo di una modalità procedurale da osservare nel cambio di gestione dell'appalto, e non come volto a condizionare il diritto al riconoscimento della continuità retributiva e della connessa anzianità alla esistenza di idonea documentazione trasmessa dalla società uscente a quella subentrante né, tantomeno, alla corretta, integrale e documentata applicazione del contratto collettivo da parte del precedente appaltatore, sicché vanno compresi tutti gli scatti collegati al mero decorso del tempo ove anche non precedentemente riconosciuti, in violazione della norma contrattuale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/02/2010 art. 339

Massime precedenti Vedi: N. 2232 del 2020 Rv. 656767-01, N. 24334 del 2024 Rv. 672437-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 1907 del 28/01/2026** (Rv. **677554-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

T. (MARESCA ARTURO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2021

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE Indennità di trasferta - Art. 77 c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012 - Presupposto della ricorrenza di esigenze di servizio - Destinazione ad altra sede del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni originarie - Integrazione del presupposto - Sussistenza.

In tema di indennità di trasferta, l'art. 77 del c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012, nell'individuare i presupposti per il suo riconoscimento, non pone limiti o eccezioni di sorta, spettando l'indennità in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio, sicché devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del diritto anche ove ciò avvenga in adempimento dell'obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa ex art. 32 del medesimo c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/07/2012 art. 77, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 32 n. 12, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14380 del 2020 Rv. 658180-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 23 del 01/01/2026 (Rv. 677678-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

D. (RUSSO ANITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/06/2016

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d'acconto - Omesso versamento - Solidarietà del sostituito con il sostituito nei confronti del Fisco - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituito d'imposta ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, in quanto la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 64, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22, Cod. Civ. art. 1294

Massime precedenti Vedi: N. 8903 del 2021 Rv. 661049-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600-01

Sez. T, Ordinanza n. 24 del 01/01/2026 (Rv. 677685-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA.

D. (LOSCIALE ROBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 08/07/2019

178449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Vittime del dovere o del terrorismo - Esenzione IRPEF ex art. 3, comma 2, l. n. 206 del 2004 - Oggetto - Trattamento pensionistico e connesso alla cessazione del rapporto di lavoro - Limitazione alla parte riconducibile all'aumento figurativo - Esclusione.

L'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico e di ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206 del 2004, per le vittime del dovere o di terrorismo, opera integralmente sulle prestazioni erogate e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo riconducibile all'aumento figurativo collegato al riconoscimento di tale status.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4873 del 2025 Rv. 674123-01, N. 3575 del 2010 Rv. 611760-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 134 del 02/01/2026** (Rv. **676431-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 02/12/2021

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Annualità di imposta anteriori al 2009 - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Presunzione semplice - Utilizzabilità.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla stregua di presunzione semplice ex art. 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31243 del 2019 Rv. 655944-02

Sez. T, **Ordinanza n. 164 del 03/01/2026** (Rv. **677667-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (CRICCA GIANCARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 21/12/2022

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Soggetti non residenti - IVA - Rimborso - Obbligo di identificazione diretta - Adempimento dopo l'operazione - Validità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta - che ha natura meramente formale ed è finalizzata allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità - sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Massime precedenti Conformi: N. 2746 del 2023 Rv. 666624-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 167 del 03/01/2026** (Rv. **677679-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**.

C. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/07/2023

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA di gruppo - Compensazione - Crediti confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante - Ammissibilità - Condizioni - Crediti non ricompresi nella dichiarazione della società controllante - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è configurabile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante ed influiscano sull'imposta complessivamente dovuta da quest'ultima e dalle controllate (le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, in relazione a debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione iva di gruppo, trattandosi di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23424 del 2020 Rv. 659305-01

Sez. T, **Ordinanza n. 198 del 03/01/2026** (Rv. **677680-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **D'ALESSANDRO LUIGI**. Relatore: **D'ALESSANDRO LUIGI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 30/07/2024

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Debito dell'amministrazione finanziaria avente a oggetto il rimborso dei costi delle garanzie - Interessi legali - Spettanza - Sussistenza - Ragioni.

Il debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie stipulate, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi costituisce un'obbligazione di valuta, sicché sul relativo importo sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., decorrenti dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l'obbligo restitutorio dell'amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 4, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 7 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20024 del 2023 Rv. 668257-01, N. 9723 del 2023 Rv. 667713-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Sentenza n. 221 del 04/01/2026 (Rv. 677681-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

M. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 30/09/2021

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione cd. "Tremonti Ambiente" - Art. 6, commi da 13 a 19, l. 388 del 2000 - Realizzazione di impianto fotovoltaico - Quantificazione del valore dell'investimento - Costi ammissibili - Individuazione - Criteri - Rinvio alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Riferimento all'Istruzione n. 37/2001 - Esclusione - Riferimento alla disciplina a livello europeo degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Sussistenza.

In tema di agevolazione cd. Tremonti Ambiente, prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (applicabile ratione temporis), ai fini della quantificazione del valore dell'investimento (nella specie, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico), i costi ammissibili, ai sensi dell'art. 23, par. 3, Reg. (CE) n. 800 del 2008, corrispondono ai sovraccosti sostenuti rispetto a un impianto tradizionale e devono essere calcolati senza tener conto dei vantaggi e dei costi operativi, dovendosi intendere il rinvio che la prassi amministrativa compie alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" riferito non già all'Istruzione n. 37 del 2001, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, bensì alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente vigente al momento in cui la norma interpretata (nella specie, l'art. 6, della l. n. 388 del 2000) viene a trovare applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, Regolam. Commissione CEE 06/08/2008 num. 800 art. 23, Regolam. Commissione CEE 17/06/2014 num. 651 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 8052 del 2025 Rv. 674405-02

Sez. T, Sentenza n. 319 del 07/01/2026 (Rv. 677683-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

S. (ORSI GIORGIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 03/08/2022

181041 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) (NATURA GIURIDICA E FONDAMENTO) - IN GENERE Obbligazione doganale relativa a dazi all'importazione - Art. 60 Codice Doganale dell'Unione - Individuazione dell'origine della merce - Incidenza della trasformazione del bene in territorio diverso da quello di origine - Condizioni.

In tema di dazi doganali, in consonanza con i generali principi di derivazione unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sulla forma, è configurabile una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce ex art. 60 del Reg. UE 2013/952 (c.d. "Codice doganale dell'Unione"), anche in assenza di cambiamento della voce principale, ferma restando la necessità di registrare il cambiamento a livello di sottovoce, ed è altresì possibile che la lavorazione sostanziale, sottesa al cambiamento, se non della voce principale, della sottovoce,

SEZIONE TRIBUTARIA

consista in un processo di lavorazione a freddo oltreché a caldo, ben potendo anche la lavorazione a freddo comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimere loro caratteristiche nuove, legittimanti l'attribuzione dell'origine doganale nel Paese o territorio in cui siffatta trasformazione si verifica.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14382 del 2024 Rv. 671325-01

Sez. T, Ordinanza n. 329 del 07/01/2026 (Rv. 677682-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

I. (RIVELLINO DEMETRIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 04/12/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 - Riduzione al 40% degli oneri contributivi - Effetti sul bilancio del contribuente - Sopravvenienza attiva - Configurabilità.

La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile ex art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 8623 del 2022 Rv. 664266-01

Sez. T, Sentenza n. 366 del 07/01/2026 (Rv. 677684-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

F. (MATTEINI FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 13/01/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art 8, comma 10, lett. f, l. n. 448 del 1998 - Soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale - Spettanza - Limiti.

L'art. 2, comma 138, della l. n. 244 del 2007 (di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 10, lettera f, della l. n. 448 del 1998), nel riconoscere, al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d'imposta contemplato dalla stessa disposizione, da un lato non ha privato di tale facoltà i gestori "a monte" e, dall'altro, ha ammesso che l'utente finale possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia, consentendogli di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto

SEZIONE TRIBUTARIA

avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, sempre, tuttavia, nei limiti dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale (nella specie fissato nella misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e successivamente aumentata a 42,50 lire per ogni Kwh.).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 138 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2020 Rv. 658993-01

Sez. T, Ordinanza n. 398 del 08/01/2026 (Rv. 677692-02)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (SORRENTINO FRANCESCA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 29/06/2022

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica della cartella di pagamento - Atto spedito in busta raccomandata - Contestazione del contenuto - Onere probatorio a carico del destinatario - Fondamento - Condizioni - Individuazione del documento da parte dell'ente impositore - Necessità.

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227-02

Sez. T, Ordinanza n. 483 del 09/01/2026 (Rv. 677696-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

P. (BRANDINA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 06/08/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto "impo-esattivo" ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 - Struttura - Notificazione ex art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Applicabilità - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

La particolare struttura dell'atto impo-esattivo di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che cumula in sé accertamento e riscossione, non osta all'applicazione dell'ordinaria disciplina in tema di notificazione degli avvisi di recupero tributario,

SEZIONE TRIBUTARIA

sicch  esso pu  essere notificato, al pari dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento considerati singolarmente, dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, e non necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non sussistendo alcuna incompatibilit  tra le due disposizioni, n  potendo desumersi dal tenore letterale dell'art. 29 - nella parte in cui consente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per i "successivi atti da notificare al contribuente" - l'esclusione della notificazione postale dell'atto impositivo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21972 del 2024 Rv. 672339-02, N. 1321 del 2022 Rv. 663747-02, N. 9395 del 2024 Rv. 670818-01, N. 946 del 2020 Rv. 656665-01

Sez. T, Ordinanza n. 511 del 09/01/2026 (Rv. 677697-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (MARTINI MICHELE) contro C. (TAMBURRO NICOLA MARIA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/01/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aree scoperte - Nozione - Tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale - Categoria comprendente ormeggi e spazi acquei - Omessa previsione - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non si esaurisce nella sola terraferma, ma comprende ogni estensione o superficie spaziale, solida o liquida, comunque suscettibile di utilizzazione e concretamente utilizzata da una comunit  umana che produca rifiuti urbani, con la conseguenza che, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale,   irrilevante la mancata previsione, nel regolamento comunale, di una specifica categoria relativa agli ormeggi o agli spazi acquei. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto dovuta la TARSU anche per gli spazi "non solidi" di un porto turistico destinati allo stazionamento delle imbarcazioni da diporto, in quanto anch'essi idonei a produrre rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 11853 del 2024 Rv. 671232-01, N. 17092 del 2021 Rv. 661612-01

Sez. T, Ordinanza n. 511 del 09/01/2026 (Rv. 677697-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (MARTINI MICHELE) contro C. (TAMBURRO NICOLA MARIA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/01/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tipizzazione nel regolamento comunale ex art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Assenza - Campeggi e distributori di carburante - Aree adibite ad ormeggi - Inclusione - Fondamento - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggio per natanti da diporto alla categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per generi, che ricomprendono categorie eterogenee accomunate da analoghe modalità di utilizzo degli spazi tassabili, quali la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa ovvero la concessione a terzi del godimento temporaneo o turnario di superfici scoperte, con la conseguenza che la relativa previsione regolamentare opera per categoria e non per analogia e può, quindi, estendersi anche ad attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in ragione dell'uso o della destinazione degli spazi tassabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 22010 del 2017 Rv. 645993-01

Sez. T, Ordinanza n. 606 del 11/01/2026 (Rv. 677711-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 14/04/2020

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Fatture per operazioni inesistenti - Proventi derivanti da attività illecite - Corrispettivo illecito tassabile - Effettiva percezione della somma - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, la tassabilità dei proventi illeciti connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere esclusa per il solo fatto che la fattura sia rimasta impagata, poiché l'imposizione ha ad oggetto il rapporto illecito remunerativo e il relativo corrispettivo quale pretium sceleris (anche parametrabile all'IVA esposta e detratta), in coerenza con il principio di capacità contributiva che esclude una responsabilità fiscale oggettiva e impone di riferire l'imposta al reddito effettivo (e non ai ricavi fittizi), senza che il giudice tributario possa sostituire d'ufficio una diversa ricostruzione induttiva dell'utile a fronte di un accertamento analitico impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il maggior reddito per mancato incasso, a fronte di un recupero di proventi illeciti da fatture inesistenti parametrato all'IVA detratta dal committente).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27568 del 2008 Rv. 605997-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 651 del 12/01/2026** (Rv. **677712-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**.

P. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/10/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA - Delega di firma - Limite di valore - Rilevanza delle sole imposte recuperate - Irrilevanza di sanzioni e accessori - Limiti.

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

In tema di delega di firma, il limite di valore cui è ancorata la validità della delega, la cui violazione comporta la nullità dell'accertamento ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di IVA, va determinato, anche alla luce dell'art. 12, commi 2 e 4-bis e dell'abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di calcolo del valore della controversia, con riguardo al solo importo delle imposte oggetto di recupero, senza considerare sanzioni e accessori, salvo che l'atto riguardi esclusivamente sanzioni, nel qual caso il limite va calcolato sul loro ammontare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32386 del 2022 Rv. 666388-01

Sez. T, **Ordinanza n. 913 del 16/01/2026** (Rv. **677769-01**)

Presidente: **CANDIA UGO**. Estensore: **ROMANO CARMELA**. Relatore: **ROMANO CARMELA**.
M. (FICARA SEBASTIANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 28/02/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Controversia di valore superiore ad euro 2.582,28 - Ricorso proposto dal contribuente personalmente - Nomina del difensore in corso di causa - Sanatoria - Ricorrenza.

Nel processo tributario, la proposizione del ricorso personalmente da parte del contribuente, in una controversia di valore superiore ad euro 2.582,28, è sanabile mediante la nomina del difensore nel corso del giudizio, ciò che rende superflua l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti diretti ad assicurarla.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14943 del 2019 Rv. 654073-01, N. 11435 del 2018 Rv. 648072-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 972 del 16/01/2026** (Rv. **677713-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (ANTONUCCI DONATO) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 01/06/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Decadenza dal potere di accertamento - Termine da tre a cinque anni - Applicabilità ai rapporti di imposta precedenti.

In tema di ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - è applicabile, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007).

Riferimenti normativi: Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 171 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. del 1993 num. 507 art. 71 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20797 del 2016 Rv. 641463-01

Sez. T, **Ordinanza n. 975 del 17/01/2026** (Rv. **677686-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** Estensore: **BELLINI VINCENZA.** Relatore: **BELLINI VINCENZA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (NAPOLETANI ADOLFO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 23/04/2021

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Attività economica - Caratteri qualificanti - Subordinazione al conseguimento di erogazioni pubbliche - Mancata integrazione del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 - Situazione oggettiva di impossibilità - Esclusione.

Lo svolgimento di un'attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l'imprenditore pianificare la propria attività predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva della copertura dei costi e dell'eventuale conseguimento di un utile, di modo che le conseguenze negative della libera scelta della società di subordinare l'attività alla concessione delle suddette erogazioni sono direttamente ricollegabili all'incapacità degli organi gestori e non a situazioni oggettive di impossibilità a raggiungere le soglie del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16472 del 2022 Rv. 664729-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1071 del 19/01/2026** (Rv. **677687-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **GRAZIANO FRANCESCO**. Relatore: **GRAZIANO FRANCESCO**.

N. (GIRARDI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 02/04/2021

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020420/2024 67202001

Massime precedenti Conformi: N. 20420 del 2024 Rv. 672020-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1081 del 19/01/2026** (Rv. **677714-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

B. (GIULIANO MASSIMO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 12/10/2020

279006 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI Imposta di registro - Sentenza definitiva e sentenza non definitiva - Riparto tra i conviventi dell'eredità - Unico giudizio - Funzione comune di scioglimento - Liquidazione dell'imposta - Oggetto - Frazionamento - Unica imposizione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, tra la sentenza non definitiva e quella definitiva che ripartiscono tra i conviventi masse omogenee di una sola ed unica eredità nell'ambito del medesimo giudizio si realizza un rapporto paritario di concorrenza nella comune funzione di scioglimento (ancorché parziale, perché ripartito per diverse tipologie di beni) della comunione ereditaria, cui è inapplicabile l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986; ne consegue che l'imposta di registro è liquidata in base all'art. 34 del medesimo d.P.R., per quanto la riscossione sia frazionata in relazione all'oggetto dello scioglimento parziale per ciascuna sentenza, venendo sottoposto ad unica imposizione il valore complessivo dell'asse ereditario secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. d), dell'allegata tariffa, parte prima (con l'aliquota dell'1%, in assenza di conguagli).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076-02

Sez. T, **Ordinanza n. 1086 del 19/01/2026** (Rv. **677765-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MAUGERI CORRADO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 03/07/2023

SEZIONE TRIBUTARIA

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Imposta di registro sugli atti giudiziari - Presupposti per la registrazione a debito ex artt. 59, 60 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 73 del d.P.R. n. 115 del 2002 (versione originaria) - Assenza della richiesta del cancelliere - Inerzia dell'amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'avviso di liquidazione davanti al giudice tributario - Fondamento.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dunque, in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7 quater, commi 42 e 43, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. n. 225 del 2016 - in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere ed a fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione finanziaria - è invocabile dal contribuente in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diretto a fare valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall'accertamento sostitutivo del giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 lett. D, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 73, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26798 del 2024 Rv. 672764-01, N. 5879 del 2025 Rv. 674376-01

Sez. T, Ordinanza n. 1102 del 19/01/2026 (Rv. 677723-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

F. (CUTELLE' ANDREA) contro A. (CHIARELLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, 08/11/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Fallimento - ICI - Termine per il versamento ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Decorrenza - "Prelevabilità" - Presupposto - Fondamento.

In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20953 del 2019 Rv. 655042-01

Massime precedenti Vedi: N. 15478 del 2010 Rv. 613878-01, N. 6133 del 2021 Rv. 660813-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1133 del 19/01/2026** (Rv. **677715-02**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/01/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Lodo arbitrare sprovvisto di esecutività e non registrato - Atto enunciato - Sentenza della Corte di appello di parziale conferma e riforma ex art. 828 c.p.c. - Applicabilità della imposta di registro ex art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Limiti.

In tema di imposta di registro, qualora il lodo arbitrare, sprovvisto di esecutività e non registrato, sia espressamente enunciato nella sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; ne consegue che tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6365 del 2025 Rv. 674361-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1133 del 19/01/2026** (Rv. **677715-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/01/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Produzione in giudizio di un lodo arbitrare non dichiarato esecutivo - Impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. - "Caso d'uso" ex art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione ex art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda dello stesso d.P.R. - Esclusione.

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO In genere.

In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrare non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7682 del 2023 Rv. 667196-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 1155 del 20/01/2026** (Rv. **677716-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (SINANTE COLUCCI FRANCESCO) contro S. (GIANGRANDE CHRISTIAN)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 08/01/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esclusione o riduzione - Aree improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti speciali - Denuncia originaria o di variazione - Necessità - Omissione - Decadenza - Fondamento.

In tema di TARSU, l'esclusione o la riduzione dell'imposta, per la presenza di aree improduttive di rifiuti o destinate alla produzione di rifiuti speciali, non consegue automaticamente alla mera sussistenza dei relativi presupposti di fatto previsti dalla legge, ma è subordinata alla presentazione, da parte del contribuente, dell'apposita denuncia originaria o di variazione, che costituisce "condicio sine qua non" per il riconoscimento del beneficio; ne consegue che, in mancanza di tale adempimento, il contribuente incorre, pur in assenza di una espressa previsione, nella decadenza dalla agevolazione, trattandosi di conseguenza chiaramente desumibile dal sistema normativo, essendo tale onere impositivo connaturale alla complessiva gestione dei rifiuti in termini funzionali alla copertura preventiva del relativo costo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 9633 del 2012 Rv. 622868-01, N. 10349 del 2015 Rv. 635501-01, N. 15473 del 2010 Rv. 613910-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1164 del 20/01/2026** (Rv. **677694-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

A. (ZAMPESE MASSIMO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 28/01/2022

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto - Imponibilità ex art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale o marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, vigente razione temporis, quando, per il luogo di collocazione (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, esso risulti, indipendentemente dalle intenzioni soggettive, oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali utenti o acquirenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non assolve a una funzione meramente distintiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11530 del 2018 Rv. 649849-01

Massime precedenti Vedi: N. 31707 del 2018 Rv. 651649-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1206 del 20/01/2026** (Rv. **677725-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GERACI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 11/03/2024

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Sentenza civile in materia di petizione ereditaria - Rettifica del valore dell'asse a seguito di procedimento di correzione di errore materiale - Rideterminazione dell'imposta di registro - Emissione di un nuovo avviso di liquidazione - Autonoma impugnabilità - Fondamento.

L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15131 del 2021 Rv. 661527-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1275 del 20/01/2026** (Rv. **677743-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

C. (LA MOTTA MARCO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/03/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Controversie nelle quali è parte la P.A. - Atti giudiziari - Compensazione totale o parziale delle spese - Richiesta di registrazione della P.A. o delle altre parti - Conseguenze in ordine all'imposta di registro - Individuazione della parte vittoriosa - Irrilevanza.

279211 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO IN SEDE DI REGISTRAZIONE In genere.

In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 29821 del 2019 Rv. 656247-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 1279 del 20/01/2026 (Rv. 677734-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: BORDON GIANLUCA. Relatore: BORDON GIANLUCA.

C. (CAMBRIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/07/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Rottamazione ter" - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Conseguenze.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 6, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 13, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

Sez. T, Ordinanza n. 1283 del 21/01/2026 (Rv. 677717-01)

Presidente: LENOCI VALENTINO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

T. (TRAXINO MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 22/06/2016

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Giudice di appello - Poteri - Applicazione di una normativa diversa rispetto a quella invocata - Esercizio del potere di qualificazione - Limiti.

Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 32932 del 2024 Rv. 673193-01, N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1284 del 21/01/2026** (Rv. **677718-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

B. (LAGO DANNI LIVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 13/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Irrogazione di sanzioni tributarie - Potere di autotutela tributaria - Errore nella indicazione - Annullamento atto impositivo per vizi formali e sostanziali - Limiti - Emissione di un nuovo atto sostitutivo - Applicazione di una maggiore sanzione - Ammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accertasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DM Finanze 11/02/1997 all. 37, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34268 del 2025 Rv. 677259-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30051 del 2024 Rv. 672746-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1285 del 21/01/2026** (Rv. **677719-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

M. (TRANFA ALESSIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 31/05/2016

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Attività di prostituzione - Proventi - Imponibilità fiscale - Espressa disciplina normativa - Irrilevanza.

In materia di IRPEF, l'esercizio della prostituzione è soggetto ad imposizione fiscale al pari di ogni altra attività economica produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15596 del 2016 Rv. 640638-01

Sez. T, Ordinanza n. 1285 del 21/01/2026 (Rv. 677719-02)

Presidente: LENOCI VALENTINO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

M. (TRANFA ALESSIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 31/05/2016

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Attività di prostituzione - Assoggettabilità all'IVA - Ragioni - Qualificazione dell'attività come prestazione di servizi verso corrispettivo - Configurabilità.

In materia di IVA, l'esercizio abituale della prostituzione è riconducibile ad un'attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 novembre 2001 n. 268, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10578 del 2011 Rv. 618085-01

Sez. T, Ordinanza n. 1319 del 21/01/2026 (Rv. 677720-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA.

L. (LEONETTI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 10/12/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Compensazione di credito di imposta - Superamento dei limiti - Sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di credito d'imposta, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste ed è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogni volta che è utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26926 del 2019 Rv. 655614-01, N. 30220 del 2018 Rv. 651557-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1321 del 21/01/2026** (Rv. **677721-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 14/10/2021

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Registrazione a debito delle sentenze ex art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis - Norma eccezionale - Atti esecutivi delle stesse sentenze - Ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 533 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 533 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21311 del 2013 Rv. 628313-01

Massime precedenti Vedi: N. 9796 del 2022 Rv. 664272-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1380 del 22/01/2026** (Rv. **677766-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CARRESE VINCENZO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 06/11/2019

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente in fase di accertamento - Elementi indiziari - Presunzioni semplici - Configurabilità - Condizioni.

Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo - acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento - hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova, ma possono rivestire anche, nel concorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 52 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11690 del 2024 Rv. 671054-01, N. 28022 del 2024 Rv. 672739-01, N. 9402 del 2007 Rv. 598198-01, N. 16711 del 2016 Rv. 640982-01, N. 32024 del 2022 Rv. 666102-01, N. 18420 del 2024 Rv. 671441-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026** (Rv. **677767-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (**RUGGIERO LUCA**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 29/03/2023

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Atti impugnabili - Impugnazione della comunicazione di presa in carico - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

L'avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimento e di autonoma lesività, è impugnabile quando esso costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, poiché, in tal caso, l'impugnazione dell'atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27799 del 2018 Rv. 651082-01, N. 22507 del 2019 Rv. 655083-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026** (Rv. **677767-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (**RUGGIERO LUCA**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 29/03/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Sanatoria della nullità della notificazione dell'atto presupposto - Impugnazione dell'atto consequenziale - Raggiungimento dello scopo - Conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento - Necessità.

In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056-01, N. 10445 del 2011 Rv. 618086-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1423 del 22/01/2026** (Rv. **677142-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **MARCONI DANIELA.** Relatore: **MARCONI DANIELA.**

D. (BENINCASA FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 07/11/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imprenditore - Accrediti e addebiti in conto corrente - Riconducibilità all'attività economica - Presunzione legale - Prova contraria - Contenuto.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

Ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25043 del 2024 Rv. 672375-02

Sez. T, **Sentenza n. 1425 del 22/01/2026** (Rv. **677722-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 06/08/2015

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE IVA - Broker - Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa - Operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione - Criteri.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 25167 del 2018 Rv. 651160-01

Sez. T, Ordinanza n. 1446 del 22/01/2026 (Rv. 677724-02)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

O. (BOSCO BELARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/12/2023

154090 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI Sentenza di annullamento dell'atto accertamento - Efficacia espansiva sugli atti di riscossione - Sussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La riforma, totale o parziale, della sentenza tributaria di primo grado, reiettiva dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, spiega effetti espansivi, ex art. 336, comma 2, c.p.c., sulla sentenza, ancorché passata in giudicato, resa sull'impugnazione dell'atto di intimazione, fondato sul presupposto (rivelatosi infondato) della definitività della prima, determinandone la caducazione unitamente all'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21801 del 2019 Rv. 654827-01

Sez. T, Ordinanza n. 1446 del 22/01/2026 (Rv. 677724-03)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

O. (BOSCO BELARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/12/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporto tra i giudizi concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di intimazione - Poteri del giudice nel giudizio sull'atto di intimazione - Valutazione incidenter tantum del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento - Ammissibilità.

In tema di contenzioso tributario, il giudice dell'impugnazione dell'atto di intimazione può valutare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l'atto impositivo presupposto, in quanto tale valutazione è funzionale ad individuare il quantum della pretesa esattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1446 del 22/01/2026** (Rv. **677724-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

O. (BOSCO BELARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/12/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sentenza totalmente sfavorevole al contribuente - Titolo esecutivo a favore dell'Amministrazione - Riscuotibilità del tributo - Limiti ex art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente razione temporis.

La sentenza tributaria totalmente sfavorevole al contribuente, pur definita come "di rigetto", è, in sostanza, una sentenza che, all'esito di un giudizio di cognizione, sostituendo sia la dichiarazione del contribuente che l'avviso di accertamento o di rettifica dell'Ufficio, condanna il contribuente a corrispondere la somma portata nell'atto impugnato, sicché costituisce il titolo esecutivo a favore dell'amministrazione, entro i limiti quantitativi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente razione temporis.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27098 del 2024 Rv. 672733-01, N. 23260 del 2024 Rv. 671950-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1539 del 23/01/2026** (Rv. **677726-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **BORDON GIANLUCA.** Relatore: **BORDON GIANLUCA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/05/2022

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore - Impugnazione dell'atto - Competenza territoriale - Individuazione.

In materia di contenzioso tributario, quando non vengono in rilievo tributi locali e l'agente della riscossione appartiene a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore, se il contribuente impugna un atto dell'agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28064 del 2019 Rv. 655812-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1602 del 24/01/2026** (Rv. **677727-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

F. (CAPOMACCHIA FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 06/08/2024

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata - Presentazione dell'istanza - Effetti - Rimborso d'imposte - Preclusione.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, giacché il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 7, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27067 del 2017 Rv. 646221-01, N. 4566 del 2015 Rv. 634659-01

Sez. T, **Sentenza n. 1636 del 25/01/2026** (Rv. **677735-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **TARASCHI CESARE**. Relatore: **TARASCHI CESARE**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

F. (VALLEFUOCO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 14/06/2016

178456 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Redditi prodotti all'estero - Imposte pagate all'estero - Detraibilità - Credito d'imposta - Condizioni.

In tema di imposte dirette, nel regime dell'art. 165 del TUIR, le imposte pagate in uno Stato straniero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto relative a redditi prodotti fuori dal territorio nazionale concorrenti alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, con il limite alla detrazione pari al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma citata, così che il correlativo credito d'imposta, ai fini sia dell'IRPEF che dell'IRES, può essere riconosciuto solo nel caso di sussistenza cumulativa di tre condizioni: a) conseguimento di un reddito prodotto all'estero; b) concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo; c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 11, Legge 05/11/1990 num. 329

Massime precedenti Vedi: N. 7355 del 2012 Rv. 622895-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Sentenza n. 1651 del 25/01/2026 (Rv. 677736-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

M. (GUACCERO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/10/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Credito per le imposte pagate all'estero - Mancata indicazione del credito stesso nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di imposte sui redditi prodotti all'estero, il contribuente può recuperare il credito per le imposte pagate all'estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nell'apposito quadro del modello dichiarativo per le annualità di competenza, atteso che l'art. 165 TUIR non prevede, a differenza del previgente art. 15 del TUIR, alcuna decadenza per tale ipotesi e che, in ogni caso, la negazione del credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe nella violazione di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall'Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165 com. 8, Costituzione art. 117 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2022 Rv. 665867-01, N. 16699 del 2025 Rv. 675148-01

Sez. T, Sentenza n. 1733 del 26/01/2026 (Rv. 677737-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (SPINELLO OSCAR) contro A. (DI STEFANI STEFANIA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/02/2018

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Coobbligato beneficiario - Decadenza dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società, il socio coobbligato, che non abbia impugnato la cartella, non decade dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, potendo far valere il suo diritto in sede di impugnazione dell'eventuale successiva intimazione di pagamento e, in mancanza, opponendosi al pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non sia stata fatta valere immediatamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2290, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10715 del 2023 Rv. 667393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 1733 del 26/01/2026** (Rv. **677737-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (SPINELLO OSCAR) contro A. (DI STEFANI STEFANIA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/02/2018

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Presupposto impositivo realizzato dalla società - Cartella notificata alla società e non impugnata - Legittimazione del socio ad eccepire l'intimazione di pagamento - Violazione del beneficio di preventiva escussione - Onere della prova a carico dell'amministrazione.

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società, destinataria della notifica di una cartella rimasta non impugnata, il socio può impugnare l'atto successivo e, in particolare, l'intimazione di pagamento, eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, spettando all'amministrazione creditrice provarne l'incapienza, totale o parziale, ove non provata aliunde in modo certo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1778 del 26/01/2026** (Rv. **677768-02**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **ROMANO CARMELA**. Relatore: **ROMANO CARMELA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SOPRANO ENRICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Imposta di registro su atti giudiziari - Richiesta di registrazione del cancelliere - Mancata indicazione di registrazione a debito e misura - Liquidazione integrale dell'imposta - Obbligo - Insussistenza - Ragioni.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove il cancelliere richieda, come previsto dall'art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986, la registrazione del provvedimento ma ometta di specificare che essa va fatta "a debito" ed in quale misura, l'ufficio finanziario non è tenuto a liquidare l'imposta anche ove ricorrano i presupposti della registrazione a debito o a farlo per l'intero, anziché per la metà o per la quota di compensazione, poiché spetta all'amministrazione finanziaria stabilire se ed in quale misura liquidare l'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159

Massime precedenti Vedi: N. 5879 del 2025 Rv. 674376-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1778 del 26/01/2026** (Rv. **677768-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **ROMANO CARMELA**. Relatore: **ROMANO CARMELA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SOPRANO ENRICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.

In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159

Massime precedenti Vedi: N. 1275 del 2026 Rv. 677743-01, N. 1086 del 2026 Rv. 677765-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1779 del 26/01/2026** (Rv. **677728-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (DELL'AGLIO MARIO RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 27/09/2023

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1782 del 26/01/2026** (Rv. **677729-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

S. (RIPAMONTI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 01/07/2024

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 - Debenza dei tributi dovuti a seguito dell'esercizio dell'attività di gioco illegale - Fondamento.

L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell'esercizio dell'attività di gioco illegale, in quanto essa si fonda sull'applicazione dell'art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190 del 2014, disposizione che - diversamente da quella dichiarata incostituzionale - non è né generica né indeterminata, posto che, nell'identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, si dirige al solo gioco illegale ed è volta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi (cd. "totem") analiticamente individuati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 646 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14955 del 2019 Rv. 654131-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1789 del 26/01/2026** (Rv. **677730-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **CHIRICO VALERIA**. Relatore: **CHIRICO VALERIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/05/2022

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Fideiussione - Principio di accessoriaità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessoriaità della fideiussione, che è autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1939

Massime precedenti Vedi: N. 17237 del 2013 Rv. 627335-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1795 del 26/01/2026** (Rv. **677738-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **ROMANO CARMELA**. Relatore: **ROMANO CARMELA**.

F. (MAZZEI ANTONINO) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/07/2023

SEZIONE TRIBUTARIA

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Sentenza di condanna della P.A. alla riconsegna di immobile oggetto di decreto di esproprio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima - Imposta in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), prima parte tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di registrazione di atti giudiziari, la sentenza che condanna la P.A. alla riconsegna dell'immobile oggetto di un decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima (non acquisitiva) del bene medesimo è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura e comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza - e non al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo - prevista per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore - tenuto conto che non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato, e che la conseguente restituzione consente al proprietario il recupero di un bene gli era stato in precedenza sottratto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890-01, N. 4537 del 2009 Rv. 606856-01, N. 6875 del 2023 Rv. 667352-01

Sez. T, Sentenza n. 1805 del 27/01/2026 (Rv. 677739-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.
P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Parz. Diff.)

P. (LA SALA ANTONIO CARLO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 26/04/2024

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento - Esclusione del versamento della parte variabile - Condizioni.

In tema di TARI, è sempre dovuta sull'intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria di un servizio pubblico specifico, pur senza uno stretto legame di corrispettività; è, invece, ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13455 del 2024 Rv. 671238-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1851 del 27/01/2026** (Rv. **677740-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **SERRELLI SABRINA.** Relatore: **SERRELLI SABRINA.**

R. (CAPPELLU STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 25/01/2023

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero - Detenzione - Nozione - Portata.

In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività finanziarie detenuti all'estero, ma anche chi, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme non proprie con incarico fiduciario di movimentarle nell'interesse dell'effettivo titolare, poiché, in ragione della ratio della disciplina, rileva una nozione ampia di detenzione, comprensiva anche delle situazioni detenute nell'interesse altrui.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26965 del 2020 Rv. 659561-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1862 del 27/01/2026** (Rv. **677741-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** Estensore: **ROMANO CARMELA.** Relatore: **ROMANO CARMELA.**

B. (LAVIOLA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 21/07/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso di liquidazione - Contenuto - Mero richiamo di atti prodromici - Insufficienza.

In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24220 del 2016 Rv. 641730-01

Sez. T, **Sentenza n. 1871 del 27/01/2026** (Rv. **677742-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **LEUZZI SALVATORE.** Relatore: **LEUZZI SALVATORE.** P.M. **PEPE STEFANO.** (Diff.)

B. (ESCALAR GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 09/06/2023

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Considerazione di elementi estranei al decisum da attuare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, la considerazione, da parte giudice, di elementi estranei al decisum da attuare (nella specie, controcrediti erariali a fronte di quello da rimborso IVA fatto valere da una banca) si traduce in una inammissibile deviazione rispetto alla funzione tipica di quel giudizio, che è inteso a rendere effettivo quanto già riconosciuto e non a riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19346 del 2018 Rv. 649809-01

Sez. T, Ordinanza n. 1884 del 28/01/2026 (Rv. 677792-01)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 21/12/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Processo verbale di constatazione - Efficacia probatoria - Distinzioni.

In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalla parte o da terzi e del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi - sussistente quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni -; c) integra, comunque, un elemento di prova, in mancanza della specifica indicazione dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23622 del 2025 Rv. 676270-02

Sez. T, Sentenza n. 1931 del 28/01/2026 (Rv. 677770-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

B. (HOLZEISEN RENATE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 20/09/2024

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi antidumping - Adozione di misure in estensione - Disciplina specifica di fonte unionale - Necessità - Potere di accertamento dell'amministrazione doganale sull'origine effettiva dei prodotti - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

Nell'ambito del sistema unionale dei dazi antidumping, solo nel caso di adozione di misure in estensione rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla UE si deve applicare una disciplina specifica - da adottarsi, previa istruttoria, con specifico regolamento di esecuzione comunitario -, ferma restando la possibilità, per l'Amministrazione doganale, di accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale, che sia stato dichiarato dall'importatore al fine di eludere l'applicazione del dazio dovuto in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati. (Nella fattispecie era stato accertato, tramite l'attività investigativa svolta dal l'OLAF, che una serie di contenitori di provenienza cinese erano stati dichiarati come di origine taiwanese al solo fine di eludere il dazio antidumping altrimenti gravante su tali merci, dato che erano stati spediti verso l'Unione europea con operazioni di mero trasbordo, non sufficienti a conferire agli stessi la provenienza dichiarata, secondo quanto disposto dall'Allegato 22 al Reg. delegato n. 2446 del 2015).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446

Massime precedenti Vedi: N. 21758 del 2024 Rv. 672034-01

Sez. T, Ordinanza n. 1932 del 28/01/2026 (Rv. 677771-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.**

F. (FALCITELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/06/2020

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Immobili di interesse storico-artistico - Regime fiscale ex art. 37, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 - Specifica istanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di tassazione dei redditi da locazione, il regime fiscale di favore per gli immobili di interesse storico artistico, previsto dall'art. 37, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 16 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012), si applica - ove ne ricorrano i presupposti - indipendentemente da un'apposita istanza, trattandosi di una previsione di favore per il contribuente, in considerazione del riconosciuto interesse storico-artistico dell'immobile e dei correlati oneri di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, posti a carico del proprietario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37 com. 4, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4305 del 2025 Rv. 674106-01

Sez. T, Ordinanza n. 1937 del 28/01/2026 (Rv. 677772-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CONTARDI GENNARO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 25/01/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Associazione professionale - Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Estensione agli associati - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

L'avviso di accertamento emesso a carico di un'associazione professionale e quello adottato, in via consequenziale, nei confronti dell'associato mantengono la propria autonomia, sicché gli effetti della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con. modif. dalla l. n. 136 del 2016), di cui si sia avvalsa l'associazione, non si estendono automaticamente nei confronti dell'associato, il quale é, pertanto, tenuto a presentare eventuale apposita istanza in nome proprio, onde avvalersi del relativo beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15076 del 2020 Rv. 658660-01

Sez. T, Ordinanza n. 1975 del 29/01/2026 (Rv. 677744-03)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (IACOBUCCI BERARDINO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 10/12/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 008052/2025 67440502

Massime precedenti Conformi: N. 8052 del 2025 Rv. 674405-02

Sez. T, Ordinanza n. 1975 del 29/01/2026 (Rv. 677744-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (IACOBUCCI BERARDINO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 10/12/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Onere della prova a carico del contribuente - Assolvimento mediante perizia stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni fiscali, l'onere a carico del contribuente di provare l'esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio non può ritenersi assolto mediante la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un'autonoma e completa istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15

Massime precedenti Vedi: N. 5667 del 2025 Rv. 673931-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1989 del 29/01/2026** (Rv. **677773-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

H. (COLAPINTO CARLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 04/05/2021

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Registrazione degli atti giudiziari - Sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. - Incidenza sul presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto impositivo, dal momento che ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo ex art. 825 c.p.c. e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, con la conseguenza che solo l'intervento di una decisione definitiva - la quale, all'esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiara la nullità del lodo arbitrale - esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2734 del 2024 Rv. 670259-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1992 del 29/01/2026** (Rv. **677774-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **ROMANO CARMELA**. Relatore: **ROMANO CARMELA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RENDA ALBERTO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO, 02/05/2024

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cessione di credito soggetto a IVA - Sentenza di condanna del debitore ceduto - Imposta di registro in misura proporzionale - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di cessione di un credito scaturito da un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all'adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto e in favore del creditore cessionario non è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ma fissa, stante il principio di alternatività previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Difformi: N. 4802 del 2011 Rv. 616992-01

Sez. T, **Ordinanza n. 2091 del 31/01/2026** (Rv. **677731-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **CHIRICO VALERIA**. Relatore: **CHIRICO VALERIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GIORDANO VITTORIO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 04/04/2023

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Fideiussione

SEZIONE TRIBUTARIA

enunciata in decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Limiti - Valore del credito ingiunto e non dell'intera fideiussione - Fondamento.

In caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore l'imposta di registro si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore e al fideiussore e non sulla base del valore complessivo del rapporto garantito.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18454 del 2016 Rv. 640974-01

Sez. T, Ordinanza n. 2095 del 31/01/2026 (Rv. 677732-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.

S. (GIOVANARDI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 24/10/2022

089002 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16649 del 2020 Rv. 658694-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 110 del 02/01/2026** (Rv. **677533-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dell'obbligo ex art. 2-quater, d.l. n. 2 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, appartiene alla giurisdizione ordinaria, tenuto conto che le ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto norme eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e che la suddetta controversia non è riconducibile alla materia della "produzione di energia", di cui all'art. 133, lett. o, c.p.a., la quale non include attività relative alla immissione al consumo di energia già prodotta, né i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi commessi nell'ambito in discorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 30 sexies CORTE COST., Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 2 quater, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. O CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 11/03/2006 num. 81

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20324 del 2025 Rv. 675636-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-02, N. 33060 del 2025 Rv. 676824-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 112 del 02/01/2026** (Rv. **677106-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

T. (D'ERCOLE STEFANO) contro S. (PISELLI PIERLUIGI)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/07/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrelevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25499 del 2022 Rv. 665658-01

Sez. U, Ordinanza n. 399 del 08/01/2026 (Rv. 677528-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

L. (CIMADOMO BRUNO) contro A. (MARIANO MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 05/03/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale - Questione di merito - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 647 del 2015 Rv. 633833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28652 del 2018 Rv. 653431-01

Sez. U, Ordinanza n. 1527 del 23/01/2026 (Rv. 676918-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

B. (FORTIBUONI GIANLUCA) contro P. (PROCURATORE GENERALE C/O LA SEZ. GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE Imposta di soggiorno - Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies, d.l. n. 146 del 2021 - Gestore della struttura ricettiva - Qualifica di responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione - Coesistenza della giurisdizione contabile e tributaria - Esclusione - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 178, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2024 Rv. 670854-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22963 del 2025 Rv. 675779-01, N. 14028 del 2024 Rv. 671385-01, N. 19654 del 2018 Rv. 649978-01, N. 22891 del 2024 Rv. 672090-01

Sez. U, Ordinanza n. 1578 del 23/01/2026 (Rv. 676756-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (LATTANZI FILIPPO) contro P. (GIOVANNELLI MAURO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di "swap" concluso dalla P.A. - Clausola di deroga alla giurisdizione italiana - Controversia in ordine alla validità ed efficacia del contratto - Natura civile agli effetti della giurisdizione straniera - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

La competenza a conoscere della controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto di "swap" concluso da una P.A., recante una clausola di deroga alla giurisdizione italiana, va attribuita ai giudici dello Stato designato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa e ciò anche ove si discuta della legittimità di un successivo atto di annullamento del contratto in autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi. (In applicazione del principio, in relazione ad un contratto di "swap", stipulato da una provincia e contenente una clausola di giurisdizione esclusiva dei Tribunali del Regno Unito, successivamente annullato in sede di autotutela per "il progressivo incremento delle passività nette derivanti dalle operazioni", la S.C. ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano facendo applicazione, ratione temporis, della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 e non del Reg. UE n. 1215/2012, poiché l'azione era stata promossa in data successiva al 21 dicembre 2020, fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, cd. "Brexit").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/06/2005, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi: N. 12892 del 2023 Rv. 667896-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22554 del 2014 Rv. 633156-01, N. 17245 del 2022 Rv. 664911-01

Sez. U, Ordinanza n. 1578 del 23/01/2026 (Rv. 676756-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (LATTANZI FILIPPO) contro P. (GIOVANNELLI MAURO)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Questione di giurisdizione decisa da giudice straniero - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573-02

Sez. U, Ordinanza n. 1952 del 29/01/2026 (Rv. 676919-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (PEDONE ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Emergenza Covid - Domanda risarcitoria per danni non patrimoniali vittime del Covid - Inidonea organizzazione del Servizio sanitario nazionale - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Fondamento.

La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4873 del 2022 Rv. 663852-01, N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01

2. COMPETENZA

Sez. 1, **Ordinanza n. 279 del 06/01/2026** (Rv. **676878-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.
contro

Regola competenza

037122 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario in stato di detenzione - Giudice competente - Individuazione - Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18943 del 2020 Rv. 659245-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 283 del 06/01/2026** (Rv. **676900-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.
P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

M. (DE SIMONE RICCARDO) contro M.

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Competenza per le controversie di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana - Deroga alla regola del foro erariale - Luogo di collegamento con il territorio nazionale - Dimora o Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - Fondamento.

L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che disciplina l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, costituisce una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì quello di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale (giudice di maggiore prossimità) e, dunque, quello ove egli dimora oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2008 Rv. 603980-01

Sez. 2, Ordinanza n. 435 del 08/01/2026 (Rv. **676494-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

A. (FEDERICO CLAUDIO) contro R. (ALESII ALESSIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/11/2023

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale - Giudice competente - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. - Applicabilità - Condizioni.

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta in funzione cd. recuperatoria avverso la cartella esattoriale dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19801 del 2014 Rv. 632362-01

Sez. 3, Ordinanza n. 460 del 08/01/2026 (Rv. **677519-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE.** (Diff.)

B. (LONGO EUGENIO) contro R.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023669/2025 67613601

Massime precedenti Conformi: N. 23669 del 2025 Rv. 676136-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1483 del 22/01/2026 (Rv. **677733-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE. P.M. DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

H. (ALESSI GAETANO) contro F. (RUSSO MARCO)

Regola competenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Crediti inseriti nel piano omologato - Azione ordinaria di accertamento giudiziale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel concordato minore, nel quale è previsto unicamente il divieto di iniziative esecutive o cautelari dei singoli creditori, ma non la regola del concorso formale che, invece, connota ex art. 151, comma 2, CCII, la liquidazione giudiziale, i crediti, pur inseriti in un piano omologato, possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il sopravvenuto provvedimento di omologazione determinasse la cessazione della materia del contendere in sede di regolamento di competenza, permanendo l'interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull'entità del credito fatto valere in via monitoria e, dunque, all'individuazione del giudice competente sulla relativa controversia).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0080 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0151 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Legge del 2012 num. 3 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0078 00, com = 0002, gen = LS, ln = D, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2018 Rv. 648568-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1495 del 22/01/2026 (Rv. 677700-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

U. (PERTILE SERGIO) contro S. (GAVA ALBERTO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione negativa della litispendenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'ordinanza che rigetta un'eccezione di litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto implica l'affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 1395 del 1983 Rv. 426211-01

Massime precedenti Vedi: N. 121 del 2024 Rv. 669916-01, N. 11779 del 2003 Rv. 565627-01, N. 8975 del 2022 Rv. 664255-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)**

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. T, Ordinanza n. 1539 del 23/01/2026 (Rv. 677726-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: BORDON GIANLUCA. Relatore: BORDON GIANLUCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/05/2022

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore - Impugnazione dell'atto - Competenza territoriale - Individuazione.

In materia di contenzioso tributario, quando non vengono in rilievo tributi locali e l'agente della riscossione appartiene a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore, se il contribuente impugna un atto dell'agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28064 del 2019 Rv. 655812-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. L, **Ordinanza n. 74 del 02/01/2026** (Rv. **677399-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

C. (VERDE PASQUALE) contro R. (MURANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/11/2024

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Fatti costitutivi - Individuazione - Condizioni - Fatti comuni alle parti - Elementi indispensabili a definire il thema decidendum - Sufficienza - Ulteriori specificazioni - Necessità - Esclusione - Mutatio libelli ed emendatio libelli - Esclusione - Fattispecie.

L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2015 Rv. 633977-01, N. 6387 del 2023 Rv. 667157-01, N. 17457 del 2009 Rv. 609581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 284 del 06/01/2026** (Rv. **677669-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

A. (MODESTI DIEGO) contro A. (MALATTIA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Oneri di allegazione - Contenuto - Conseguenze sull'accertamento del nesso causale.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 24656 del 2024 Rv. 672244-01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953-01, N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01, N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Sez. T, Ordinanza n. 1283 del 21/01/2026 (Rv. 677717-01)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

T. (TRAXINO MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 22/06/2016

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Giudice di appello - Poteri - Applicazione di una normativa diversa rispetto a quella invocata - Esercizio del potere di qualificazione - Limiti.

Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 32932 del 2024 Rv. 673193-01, N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario - Revoca della confisca - Domanda di riduzione in pristino del proprietario - Interesse ad agire - Persistenza - Ragioni.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 609, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento sulla base di una delle condotte illecite prospettate dall'attore - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - Specifica individuazione, da parte dell'attore, della condotta illecita del convenuto - Irrilevanza.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione con cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto ritualmente allegate e debitamente provate dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto o fatto del convenuto medesimo, posto che il giudizio di illiceità di una condotta integra una valutazione giuridica e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 30770 del 2023 Rv. 669718-01, N. 8547 del 2024 Rv. 670519-01, N. 6533 del 2024 Rv. 670531-01

4. TERMINI

Sez. 1, **Ordinanza n. 101 del 02/01/2026** (Rv. **676783-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

G. (AGERLI MASSIMO) contro I. (LENTINI ANNALISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti entro termini diversi da quelli pattuiti - Piano di rientro concordato successivamente - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all'obbligo inadempito di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27939 del 2020 Rv. 659740-01, N. 30127 del 2024 Rv. 673138-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 151 del 03/01/2026** (Rv. **676875-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

L. (VALENTI SILVIA) contro V. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2019

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Notifica della citazione in appello - Mancata o tardiva iscrizione della causa a ruolo - Improcedibilità dell'appello - Consumazione del potere di impugnazione ex art. 358 c.p.c. - Declaratoria di improcedibilità del primo appello - Proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato - Condizione.

Nel rito ordinario la notifica della citazione in appello - che diviene improcedibile in caso di mancata o tardiva iscrizione a ruolo - non determina la consumazione del potere di impugnazione, che si realizza, secondo l'art. 358 c.p.c., per l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello; ne consegue che, in assenza di tale dichiarazione, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 28647 del 2023 Rv. 669059-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972-01

Sez. L, **Ordinanza n. 205 del 04/01/2026** (Rv. **677521-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Provvedimento di inquadramento - Natura - Atti autoritativi - Status del dipendente pubblico - Legittimità - Vaglio - Condizioni.

I provvedimenti di inquadramento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici adottati in riferimento a rapporti di impiego soggetti al regime di diritto pubblico sono atti autoritativi che regolano la posizione del dipendente, intesa quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale; pertanto essi, ove ritenuti illegittimi e direttamente produttivi di effetti giuridici ed economici lesivi, devono essere impugnati dai soggetti interessati nel termine di decadenza (principio espresso in relazione ad atti di inquadramento posti in essere dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, ma prima della piena privatizzazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 28/10/1986 num. 730 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Sez. L, **Ordinanza n. 205 del 04/01/2026** (Rv. **677521-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento conseguente al trasferimento in enti diversi - Diritto alla qualifica - Natura - Status - Esclusione - Situazione giuridica complessa - Sussistenza - Conseguenza - Prescrizione - Consolidamento - Condizioni.

Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 28/10/1986 num. 730 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 30875 del 2017 Rv. 646562-02

Sez. T, **Ordinanza n. 972 del 16/01/2026** (Rv. **677713-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (ANTONUCCI DONATO) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 01/06/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Decadenza dal potere di accertamento - Termine da tre a cinque anni - Applicabilità ai rapporti di imposta precedenti.

In tema di ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - è applicabile, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007).

Riferimenti normativi: Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 171 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. del 1993 num. 507 art. 71 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20797 del 2016 Rv. 641463-01

Sez. 1, **Sentenza n. 984 del 17/01/2026** (Rv. **676906-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA.** (Conf.)

S. (CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/10/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Garante per la protezione dei dati personali - Potere sanzionatorio - Termine di 120 gg. ex art. 166, comma 5, d.lgs. 196/2003 e Reg. 2/2019 - Decorrenza - Natura perentoria - Conseguenze - Diverso esito del procedimento - Irrilevanza.

Il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali deve essere esercitato a pena di decadenza nel termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 e al punto 2 dell'allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019; detto termine, che ha natura perentoria, decorre dal definitivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione - restando irrilevante il diverso possibile esito del procedimento - in quanto rivolto ad assicurare esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione del trasgressore e di effettività del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2025 Rv. 674918-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026** (Rv. **676830-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (DOMANICO MAURIZIO) contro C. (CARIGNOLA LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2024

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2537 del 2022 Rv. 663672-01

Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2025 Rv. 674742-01, N. 2961 del 2021 Rv. 660554-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1102 del 19/01/2026** (Rv. **677723-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

F. (CUTELLE' ANDREA) contro A. (CHIARELLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, 08/11/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Fallimento - ICI - Termine per il versamento ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Decorrenza - "Prelevabilità" - Presupposto - Fondamento.

In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20953 del 2019 Rv. 655042-01

Massime precedenti Vedi: N. 15478 del 2010 Rv. 613878-01, N. 6133 del 2021 Rv. 660813-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 1216 del 20/01/2026** (Rv. **677522-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

S. (*GIAMPA' DOMENICO*) contro G. (*CONSOLI GIOVANNI*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/07/2024

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Proroga contratti a termine - Art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Condizioni - Rispetto dei termini di durata - Fondamento - Fattispecie.

In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell'art. 22 del d. lgs. n. 81 del 2015, applicabile ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore letterale dell'incipit della norma costituito dalla locuzione "Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 22 del d.lgs. citato, atteso che le proroghe disposte dal datore, peraltro senza indicazione delle tassative esigenze di cui all'art. 19, comma 4, del medesimo d.lgs., avevano determinato una durata superiore al limite massimo di dodici mesi, e disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 21, comma 1).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 22, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Sez. **1**, **Ordinanza n. 1217 del 20/01/2026** (Rv. **676957-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

S. (*SANDONI FLAVIA*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2025

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, **Sentenza n. 1389 del 22/01/2026** (Rv. **676798-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

M. (IERVOLINO EMIDDIO) contro M. (SCOTTI ZINA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01, N. 24199 del 2025 Rv. 675820-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026** (Rv. **677767-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (RUGGIERO LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 29/03/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Sanatoria della nullità della notificazione dell'atto presupposto - Impugnazione dell'atto consequenziale - Raggiungimento dello scopo - Conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento - Necessità.

In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056-01, N. 10445 del 2011 Rv. 618086-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1411 del 22/01/2026 (Rv. 677051-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

M. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Deposito del ricorso - Esito negativo dei controlli automatici - Massaggio contenente indicazioni generiche - Successivo deposito - Conseguenze.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01, N. 27766 del 2025 Rv. 676602-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1451 del 22/01/2026 (Rv. 676911-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

G. (FEDERICI FABIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CAMPOBASSO, 09/01/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ordine e sicurezza pubblica - Polizia di sicurezza - Limitazioni di polizia - Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante allegghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Massime precedenti Conformi: N. 12647 del 2025 Rv. 674571-01

Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 22/01/2026 (Rv. 677055-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (SCIAUDONE MASSIMO) contro F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/11/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2025 Rv. 674528-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1473 del 22/01/2026 (Rv. 677056-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

S. (LORENZINI FABIO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Applicabilità delle norme sul procedimento unitario - Fondamento - Fattispecie.

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI In genere.

Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0270 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0013, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 24/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1477 del 22/01/2026 (Rv. 677706-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (IROLLO GAETANO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 06/09/2023

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all'art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

079166 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo temperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27852 del 2013 Rv. 629768-01

Sez. L, Ordinanza n. 1619 del 25/01/2026 (Rv. 677552-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)

S. (FREZZA ALFREDO) contro F. (FANTOZZI MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11684 del 2003 Rv. 565518-01, N. 27123 del 2018 Rv. 651308-01, N. 2991 del 2006 Rv. 588401-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1668 del 25/01/2026 (Rv. 676705-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

Y. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 28/08/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione dei procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2025 Rv. 674498-01, N. 610 del 2022 Rv. 663963-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-02

Sez. 2, Ordinanza n. 1763 del 26/01/2026 (Rv. 676956-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (PASSALACQUA ANGELO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/06/2024

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizione in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario all'esito della richiesta - Sussistenza - Fondamento.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempita; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32267 del 2022 Rv. 666164-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 26/01/2026 (Rv. 676809-02)

Presidente: **MOCCI MAURO**. *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE**. *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE**.

V. (PUCCI PIETRO CARLO) contro F. (FARAMONDI MARIO)

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 06/04/2020

184027 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE Reclamo alla Corte d'appello di Roma - Diversità dei mezzi di impugnazione - Ambito reciproco - Termine per il ricorso per cassazione - Sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

Le decisioni dei commissari agli usi civici ai sono soggette al reclamo alla corte d'appello, previsto dall'art. 32 l. n. 1766 del 1927, se pertinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di godimento promiscuo, alla qualità demaniale del suolo o all'appartenenza, a titolo particolare, dei beni delle associazioni e alla rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, invece, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esperibile come rimedio residuale nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25986 del 2010 Rv. 615351-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599911-01

Sez. T, Ordinanza n. 1795 del 26/01/2026 (Rv. 677738-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. *Estensore:* **ROMANO CARMELA**. *Relatore:* **ROMANO CARMELA**.

F. (MAZZEI ANTONINO) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/07/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza di condanna della P.A. alla riconsegna di immobile oggetto di decreto di esproprio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima - Imposta in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), prima parte tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di registrazione di atti giudiziari, la sentenza che condanna la P.A. alla riconsegna dell'immobile oggetto di un decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima (non acquisitiva) del bene medesimo è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura e comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza - e non al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo - prevista per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore - tenuto conto che non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato, e che la conseguente restituzione consente al proprietario il recupero di un bene gli era stato in precedenza sottratto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890-01, N. 4537 del 2009 Rv. 606856-01, N. 6875 del 2023 Rv. 667352-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 86 del 02/01/2026** (Rv. **676782-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

P. (CASSIANI MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/11/2022

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Atti che dimostrano la correttezza dell'attività processuale - 345 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

La produzione di atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale non incorre nel divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., riferendosi quest'ultimo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata della Corte d'appello, che aveva ritenuto la validità della notificazione telematica dell'atto di citazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall'appellato, al fine di dimostrarne la sua correttezza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 5610 del 2019 Rv. 652767-01

Massime precedenti Vedi: N. 17062 del 2019 Rv. 654404-01

Sez. T, **Ordinanza n. 398 del 08/01/2026** (Rv. **677692-02**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (SORRENTINO FRANCESCA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 29/06/2022

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica della cartella di pagamento - Atto spedito in busta raccomandata - Contestazione del contenuto - Onere probatorio a carico del destinatario - Fondamento - Condizioni - Individuazione del documento da parte dell'ente impositore - Necessità.

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227-02

Sez. **T**, **Ordinanza n. 483 del 09/01/2026** (Rv. **677696-01**)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

P. (BRANDINA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 06/08/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto "impo-esattivo" ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 - Struttura - Notificazione ex art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Applicabilità - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

La particolare struttura dell'atto impo-esattivo di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che cumula in sé accertamento e riscossione, non osta all'applicazione dell'ordinaria disciplina in tema di notificazione degli avvisi di recupero tributario, sicché esso può essere notificato, al pari dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento considerati singolarmente, dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, e non necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due disposizioni, né potendo desumersi dal tenore letterale dell'art. 29 - nella parte in cui consente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per i "successivi atti da notificare al contribuente" - l'esclusione della notificazione postale dell'atto impositivo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21972 del 2024 Rv. 672339-02, N. 1321 del 2022 Rv. 663747-02, N. 9395 del 2024 Rv. 670818-01, N. 946 del 2020 Rv. 656665-01

Sez. **1**, **Ordinanza n. 738 del 13/01/2026** (Rv. **676902-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

H. (D'AMBRA VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 21/01/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Notifica al richiedente asilo - Nullità - Impugnazione fuori termine - Sanatoria - Esclusione - Tempestività - Necessità.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2025 Rv. 675138-01, N. 22806 del 2024 Rv. 672276-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1087 del 19/01/2026 (Rv. 677441-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (OCCAGNA DOMENICO) contro R. (SANTO RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Sanzioni amministrative - Verbale di accertamento - Notificazione al solo trasgressore - Omessa notificazione autonoma al soggetto giuridico coobbligato in solido - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15104 del 2010 Rv. 613587-01

Sez. 1, Sentenza n. 1389 del 22/01/2026 (Rv. 676798-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (IERVOLINO EMIDDIO) contro M. (SCOTTI ZINA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01, N. 24199 del 2025 Rv. 675820-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026** (Rv. **677767-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (**RUGGIERO LUCA**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 29/03/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Sanatoria della nullità della notificazione dell'atto presupposto - Impugnazione dell'atto consequenziale - Raggiungimento dello scopo - Conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento - Necessità.

In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056-01, N. 10445 del 2011 Rv. 618086-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521-01

Sez. 1, **Sentenza n. 1463 del 22/01/2026** (Rv. **677055-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (**SCIAUDONE MASSIMO**) contro F. (**DI NOLA PIERGIUSEPPE**)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/11/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2025 Rv. 674528-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1473 del 22/01/2026** (Rv. **677056-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

S. (LORENZINI FABIO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Applicabilità delle norme sul procedimento unitario - Fondamento - Fattispecie.

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI In genere.

Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0270 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0013, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 24/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1619 del 25/01/2026** (Rv. **677552-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**. P.M. **ORRU' TIZIANA ASSUNTA**. (Conf.)

S. (FREZZA ALFREDO) contro F. (FANTOZZI MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11684 del 2003 Rv. 565518-01, N. 27123 del 2018 Rv. 651308-01, N. 2991 del 2006 Rv. 588401-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Ordinanza n. 1779 del 26/01/2026** (Rv. **677728-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (DELL'AGLIO MARIO RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 27/09/2023

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-01

6. FASCICOLO

Sez. 1, **Ordinanza n. 239 del 05/01/2026** (Rv. **676903-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
D. (CANTELMO PAOLO) contro I. (FIORITO ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/03/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.

La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5819 del 2016 Rv. 639092-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 1062 del 19/01/2026** (Rv. **677440-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DI PIETRO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 08/02/2022

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Giudizio dinanzi al giudice di pace - Costituzione e contestuale deposito degli atti - Modalità ex art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis - Mediante posta elettronica certificata - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20575 del 2020 Rv. 659206-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6074 del 2020 Rv. 657219-03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 1389 del 22/01/2026** (Rv. **676798-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (IERVOLINO EMIDDIO) contro M. (SCOTTI ZINA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01, N. 24199 del 2025 Rv. 675820-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 3, **Ordinanza n. 1486 del 22/01/2026** (Rv. **677672-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**.
Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

V. (VITALE ANTONIETTA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/01/2022

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del de cuius - Comunione ereditaria - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione - Fattispecie.

I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1314

Massime precedenti Vedi: N. 10585 del 2024 Rv. 670786-01, N. 21077 del 2024 Rv. 671830-01

8. PROVA CIVILE

Sez. 3, **Ordinanza n. 1608 del 24/01/2026** (Rv. **677573-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

A. (GAZZI PAOLA) contro V. (TICOZZI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2022

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27558 del 2024 Rv. 672550-01, N. 9957 del 2025 Rv. 674632-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1365 del 21/01/2026** (Rv. **677702-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

G. (SANDRI MARINA) contro C. (PONZIO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2023

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell'omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull'obbligo dell'indicazione - Successiva allegazione dell'omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14387 del 2019 Rv. 654093-01

Sez. 3, Ordinanza n. 945 del 16/01/2026 (Rv. 677699-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

G. (ROMANELLI CHIARA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/04/2023

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Trasporto internazionale di merci - Responsabilità del vettore - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Esonero di responsabilità del vettore - Fondato dubbio che la perdita o l'avaria sia stata determinata da uno dei rischi elencati dall'art. 17 - Sufficienza - Prova contraria a carico del controinteressato - Contenuto - Fattispecie.

Nel trasporto internazionale di merci, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ai fini dell'esonero del vettore dalla responsabilità per la perdita o l'avaria delle merci consegnate per il trasporto, è sufficiente il fondato dubbio che, per le particolari circostanze di fatto in cui detti eventi si sono determinati, a provarli sia stato il verificarsi di uno dei rischi individuati dal medesimo art. 17, par. 4, gravando, in tal caso, sul controinteressato l'onere di provare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei predetti "risques". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del vettore, in base al fondato dubbio che l'utilizzo, per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone, come previsto dal mittente, previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) della Convenzione, avesse avuto un'incidenza causale sulla perdita parziale della merce, facilitando la propagazione dell'incendio appiccato da ignoti).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 17 com. 4, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1176, Legge 06/12/1960 num. 1621

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2009 Rv. 606493-01, N. 9667 del 1997 Rv. 508521-01, N. 14680 del 2003 Rv. 567301-01

Sez. 2, Ordinanza n. 800 del 14/01/2026 (Rv. 676568-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

C. (LINO STEFANO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 24/03/2022

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Sussistenza.

In tema di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Conformi: N. 27633 del 2018 Rv. 651376-01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 29993 del 2017 Rv. 646981-01

Sez. 3, Ordinanza n. 762 del 14/01/2026 (Rv. 677515-01)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

G. (BARILE GIUSEPPE) contro I. (MAZZACANE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/01/2022

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Applicazione del principio nei casi in cui il fatto non contestato non è comune, ma è proprio della parte denunciante - Fattispecie.

Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10629 del 2024 Rv. 670885-01, N. 12517 del 2016 Rv. 640279-01, N. 8900 del 2025 Rv. 674005-01, N. 12064 del 2023 Rv. 667555-01

Sez. 2, Sentenza n. 342 del 07/01/2026 (Rv. 676563-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (ROMANELLI GIUSEPPE) contro D. (SCOTA SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2023

130011 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8496 del 2023 Rv. 667109-01

Massime precedenti Vedi: N. 24981 del 2020 Rv. 659580-01

Sez. T, Ordinanza n. 134 del 02/01/2026 (Rv. 676431-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 02/12/2021

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Annualità di imposta anteriori al 2009 - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Presunzione semplice - Utilizzabilità.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla stregua di presunzione semplice ex art. 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31243 del 2019 Rv. 655944-02

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. U, **Sentenza n. 260 del 05/01/2026** (Rv. **677531-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **CASELLA GIUSEPPINA.** (Diff.)

B. (POMANTI PIETRO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/02/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art 2, co. 1, lett. c, d.lgs n. 109 del 2006 - Nomina, in sede fallimentare, di professionisti congiunti o legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione - Integrazione - Anteriorità rispetto alla entrata in vigore del d.lgs n. 54 del 2018 - Irrilevanza - Ragioni.

Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 54, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5808 del 2025 Rv. 675581-01, N. 18302 del 2020 Rv. 658631-03, N. 28167 del 2023 Rv. 668908-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 380 del 07/01/2026** (Rv. **676564-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

C. (MAGNANO MATTEO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 07/09/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Sequestro preventivo - Liquidazione compensi del custode e dell'amministratore giudiziale - Opposizione - Liquidazione secondo le "tariffe locali" - In misura inferiore al minimo in esse previsto - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In tema di compensi di custodi e amministratori giudiziari, la liquidazione secondo le "tariffe locali" non può essere inferiore alla misura minima ivi indicata, salvo che ricorrano i presupposti per la decurtazione prevista dalle medesime, in ragione, ad esempio, dell'operato inadeguato o insufficiente dell'ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato i compensi dell'amministratore giudiziario di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo, in misura inferiore di un terzo rispetto al minimo tariffario, benché non emergesse, ex actis, alcuno dei presupposti valevoli, secondo la stessa tariffa, a giustificare la decurtazione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 8 octies

Sez. 1, **Ordinanza n. 881 del 16/01/2026** (Rv. **677045-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (ANGELONI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2024

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato semplificato - Reclamo avverso provvedimento di omologazione - Ausiliario e commissario liquidatore - Contraddittori necessari - Esclusione.

Nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 sexies, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0247 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 16562 del 2021 Rv. 661501-01

10. SOSPENSIONE

Sez. T, **Ordinanza n. 1989 del 29/01/2026** (Rv. **677773-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

H. (COLAPINTO CARLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 04/05/2021

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Registrazione degli atti giudiziari - Sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. - Incidenza sul presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto impositivo, dal momento che ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo ex art. 825 c.p.c. e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, con la conseguenza che solo l'intervento di una decisione definitiva - la quale, all'esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiara la nullità del lodo arbitrale - esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2734 del 2024 Rv. 670259-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1928 del 28/01/2026** (Rv. **676789-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

M. (CALABRESE GIULIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 11/02/2025

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Art. 108 l. fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.

L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 9017 del 2018 Rv. 648434-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1668 del 25/01/2026** (Rv. **676705-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

Y. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 28/08/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione dei procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2025 Rv. 674498-01, N. 610 del 2022 Rv. 663963-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026** (Rv. **677572-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Diff.)

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026** (Rv. **677673-02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026** (Rv. **677673-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l'impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026 (Rv. 677671-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro L.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15420 del 2011 Rv. 619225-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1467 del 22/01/2026 (Rv. 676788-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (MERCURIO FRANCESCO) contro A. (MAGANUCO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 04/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita - Ricorribilità in cassazione - Adozione dopo l'aggiudicazione del bene - Necessità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21645 del 2011 Rv. 620561-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 950 del 16/01/2026** (Rv. **677047-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

F. (MALCANGIO MICHELE) contro T. (MELONE GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 15/07/2022

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Liquidazione attivo fallimentare - Curatore - Potere di sospensione della vendita - Limiti - Art. 107 e 108 l.fall.

081221 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI In genere.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107 com. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01, N. 9017 del 2018 Rv. 648434-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 575 del 10/01/2026** (Rv. **677538-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

J. (TORNABUONI FILIPPO) contro C. (GALLETTI DANILO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/07/2020

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01, N. 2433 del 2009 Rv. 606486-01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3, **Ordinanza n. 469 del 08/01/2026** (Rv. **677520-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

P. (CLAMA BARBARA) contro A. (MODESTI DIEGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/02/2024

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. 1, **Sentenza n. 620 del 12/01/2026** (Rv. **677423-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

E. (SANZO SALVATORE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2023

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato semplificato - Impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione - Inammissibilità.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0247 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31176 del 2025 Rv. 676389-01

Sez. 1, Ordinanza n. 940 del 16/01/2026 (Rv. 677046-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

P. (MARROCCO GIUSEPPE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LUCCA, 08/10/2021

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decisione sul reclamo avverso decreto di trasferimento immobiliare - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità

La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2919, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3310 del 2017 Rv. 643868-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1217 del 20/01/2026 (Rv. 676957-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

S. (SANDONI FLAVIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2025

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento-Fattispecie.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1396 del 22/01/2026 (Rv. 676786-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. C. (RUGGINI BARBARA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/12/2024

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE Amministrazione di sostegno - Equiparazione della capacità di gestire una porzione di patrimonio con la capacità a donare e testare - Esclusione - Valutazione - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 774 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12460 del 2018 Rv. 649112-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1448 del 22/01/2026 (Rv. 676787-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

L. (MAGGIONI GIULIANO) contro P. (BOLZANI LUCIA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis com. 3, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16084 del 2025 Rv. 675213-01, N. 4595 del 2025 Rv. 673918-02

Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 22/01/2026 (Rv. 677055-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (SCIAUDONE MASSIMO) contro F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/11/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2025 Rv. 674528-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1467 del 22/01/2026 (Rv. 676788-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (MERCURIO FRANCESCO) contro A. (MAGANUCO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 04/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita - Ricorribilità in cassazione - Adozione dopo l'aggiudicazione del bene - Necessità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21645 del 2011 Rv. 620561-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026 (Rv. 677671-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** (Conf.)

C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro L.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15420 del 2011 Rv. 619225-01

Sez. T, Ordinanza n. 2095 del 31/01/2026 (Rv. 677732-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

S. (GIOVANARDI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 24/10/2022

089002 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16649 del 2020 Rv. 658694-01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 2, **Ordinanza n. 607 del 11/01/2026** (Rv. **676567-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

M. (MONDUCCI JURI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/02/2022

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore della causa - Determinazione - Conseguente individuazione dello scaglione ai fini delle spese di lite - Corrispondenza a quella indicata dalle parti - Limite - Volontà del giudice di discostarsi - Obbligo di motivazione della scelta operata - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa, mentre, ove non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7090 del 2022 Rv. 664120-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1138 del 20/01/2026** (Rv. **676907-01**)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

I. (PERULLI ADALBERTO) contro B. (LICCI VINCENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 27/05/2022

026027 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI Avvocato - Attività giudiziale - Rimborso forfettario - Privilegio art. 2751 bis n. 2 c.c. - Spettanza - Esclusione.

Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore, costituisce una spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata con la conseguenza che, non essendo assimilabile al compenso professionale in senso stretto, lo stesso non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6849 del 2011 Rv. 617214-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2026 (Rv. 677743-01)

Presidente: LO SARDO GIUSEPPE. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

C. (LA MOTTA MARCO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/03/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Controversie nelle quali è parte la P.A. - Atti giudiziari - Compensazione totale o parziale delle spese - Richiesta di registrazione della P.A. o delle altre parti - Conseguenze in ordine all'imposta di registro - Individuazione della parte vittoriosa - Irrilevanza.

279211 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO IN SEDE DI REGISTRAZIONE In genere.

In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 29821 del 2019 Rv. 656247-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1418 del 22/01/2026 (Rv. 677052-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

N. (CENTONZE SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/02/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007992/2022 66442901

Massime precedenti Conformi: N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1475 del 22/01/2026 (Rv. 677443-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (RENINO CIRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 29/09/2023

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Compensi in materia penale - Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Criteri di quantificazione - Riquilificazione del reato - Rilevanza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 28749 del 2025 Rv. 676823-01 Rv. 676823-02

Sez. T, Ordinanza n. 1778 del 26/01/2026 (Rv. 677768-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: ROMANO CARMELA. Relatore: ROMANO CARMELA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SOPRANO ENRICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.

In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159

Massime precedenti Vedi: N. 1275 del 2026 Rv. 677743-01, N. 1086 del 2026 Rv. 677765-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1963 del 29/01/2026 (Rv. 676800-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

Z. (ZIGNANI DAVIDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/07/2022

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Per infruttuosità totale o parziale - Rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi a tali procedure - Spettanza in sede di liquidazione dei compensi professionali.

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 22579 del 2019 Rv. 655220-01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1, **Ordinanza n. 151 del 03/01/2026** (Rv. **676875-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

L. (VALENTI SILVIA) contro V. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2019

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Notifica della citazione in appello - Mancata o tardiva iscrizione della causa a ruolo - Improcedibilità dell'appello - Consumazione del potere di impugnazione ex art. 358 c.p.c. - Declaratoria di improcedibilità del primo appello - Proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato - Condizione.

Nel rito ordinario la notifica della citazione in appello - che diviene improcedibile in caso di mancata o tardiva iscrizione a ruolo - non determina la consumazione del potere di impugnazione, che si realizza, secondo l'art. 358 c.p.c., per l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello; ne consegue che, in assenza di tale dichiarazione, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 28647 del 2023 Rv. 669059-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 239 del 05/01/2026** (Rv. **676903-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

D. (CANTELMO PAOLO) contro I. (FIORITO ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/03/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.

La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5819 del 2016 Rv. 639092-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 272 del 06/01/2026** (Rv. **677517-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

V. (GALLUCCI STEFANO) contro U. (CAPUTI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/10/2024

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8939 del 2021 Rv. 660943-01

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2023 Rv. 667513-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 270 del 06/01/2026** (Rv. **677516-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

C. (D'ADDARIO FILOMENA) contro D. (GIANNONE GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/03/2023

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Ragioni.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10445 del 2011 Rv. 618087-01, N. 28307 del 2020 Rv. 659838-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 298 del 07/01/2026** (Rv. **676879-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

S. (BONFIGLIO MARINA) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/10/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Sussistenza di unico precedente della S.C. - Idoneità
- Condizioni.

In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4366 del 2018 Rv. 648036-02

Massime precedenti Vedi: N. 29629 del 2020 Rv. 659979-01

Sez. 3, Ordinanza n. 469 del 08/01/2026 (Rv. 677520-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

P. (CLAMA BARBARA) contro A. (MODESTI DIEGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/02/2024

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. 1, Ordinanza n. 477 del 09/01/2026 (Rv. 677349-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

L. (ADAMO ROBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2022

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

DECISIVI Art. 395, n. 3 c.p.c. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità - Documento formatosi successivamente - Idoneità - Esclusione.

In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formati dopo la sentenza da revocare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3591 del 2017 Rv. 643102-01

Massime precedenti Vedi: N. 20587 del 2015 Rv. 637376-01

Sez. 3, Ordinanza n. 609 del 11/01/2026 (Rv. 677514-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2022

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16548 del 2015 Rv. 636337-01

Sez. 1, Sentenza n. 620 del 12/01/2026 (Rv. 677423-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

E. (SANZO SALVATORE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2023

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato semplificato - Impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione - Inammissibilità.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0247 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31176 del 2025 Rv. 676389-01

Sez. 1, Sentenza n. 1389 del 22/01/2026 (Rv. 676798-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

M. (IERVOLINO EMIDDIO) contro M. (SCOTTI ZINA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01, N. 24199 del 2025 Rv. 675820-01

Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 22/01/2026 (Rv. 677055-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA.* (Conf.)

C. (SCIAUDONE MASSIMO) contro F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/11/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2025 Rv. 674528-01

Sez. L, Sentenza n. 1267 del 20/01/2026 (Rv. 677791-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

L. (PULIDORI STEFANO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/08/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto nella valutazione di questioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie

La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12483 del 2003 Rv. 566259-01

Massime precedenti Difformi: N. 11691 del 2023 Rv. 667818-01

Massime precedenti Vedi: N. 16297 del 2025 Rv. 675440-01, N. 26479 del 2016 Rv. 642015-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1217 del 20/01/2026 (Rv. 676957-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

S. (SANDONI FLAVIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2025

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento-Fattispecie.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1007 del 19/01/2026 (Rv. 676830-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

F. (DOMANICO MAURIZIO) contro C. (CARIGNOLA LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2024

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2537 del 2022 Rv. 663672-01

Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2025 Rv. 674742-01, N. 2961 del 2021 Rv. 660554-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1001 del 17/01/2026 (Rv. 676796-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

G. (PARISI MAURIZIO) contro F. (GUERRERA FABRIZIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/05/2022

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In genere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027313/2024 67277601

Massime precedenti Conformi: N. 27313 del 2024 Rv. 672776-01

Sez. 1, Ordinanza n. 940 del 16/01/2026 (Rv. 677046-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

P. (MARROCCO GIUSEPPE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LUCCA, 08/10/2021

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decisione sul reclamo avverso decreto di trasferimento immobiliare - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità

La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2919, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3310 del 2017 Rv. 643868-01

Sez. 1, Ordinanza n. 802 del 14/01/2026 (Rv. 677428-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

P. (NOCETI PAOLO) contro F. (ARVIGO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/10/2023

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Violazione dei limiti dimensionali ex art. 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Condizioni - Modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolve in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 5, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 46 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 22762 del 2023 Rv. 668570-02, N. 27552 del 2025 Rv. 676375-01, N. 18363 del 2015 Rv. 636551-01

Sez. 1, Ordinanza n. 738 del 13/01/2026 (Rv. 676902-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

H. (D'AMBRA VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 21/01/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Notifica al richiedente asilo - Nullità - Impugnazione fuori termine - Sanatoria - Esclusione - Tempestività - Necessità.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2025 Rv. 675138-01, N. 22806 del 2024 Rv. 672276-01

Sez. 3, Sentenza n. 1922 del 28/01/2026 (Rv. 677563-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (ALIFUOCO GIANLUCA) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/03/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515-01, N. 4069 del 2020 Rv. 657063-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1929 del 28/01/2026 (Rv. 677689-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

E. (ERRA LUCIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2023

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28008 del 2024 Rv. 672553-01, N. 20935 del 2024 Rv. 671933-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. T, Ordinanza n. 1779 del 26/01/2026 (Rv. 677728-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

B. (DELL'AGLIO MARIO RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 27/09/2023

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 26/01/2026 (Rv. 676809-01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE**. *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE**.
V. (PUCCI PIETRO CARLO) contro F. (FARAMONDI MARIO)

Dichiara inammissibile, COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI ROMA, 06/04/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Impugnazione - Appello e ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.

In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632101-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599911-01, N. 25452 del 2007 Rv. 600801-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1744 del 26/01/2026 (Rv. 676881-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. *Estensore:* **SCALIA LAURA**. *Relatore:* **SCALIA LAURA**.
L. (FRATARCANGELI GIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2024

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - "Doppia conforme" ex art. 348 ter comma 5, c.p.c., ante riforma ex dlgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 2010 del 2021 Rv. 660372-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello che riforma quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espresa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12387 del 2016 Rv. 640323-01

Massime precedenti Vedi: N. 18062 del 2018 Rv. 649665-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1557 del 23/01/2026 (Rv. 676945-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FAGGIOLI MATTEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 13/12/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi - Impugnazione dei relativi provvedimenti - Legittimazione passiva - Individuazione - Pubblica amministrazione titolare dell'onere finanziario - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all'amministrazione su cui grava in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34602 del 2021 Rv. 662831-01, N. 30481 del 2025 Rv. 676255-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026 (Rv. 677673-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l'impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1467 del 22/01/2026 (Rv. 676788-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (MERCURIO FRANCESCO) contro A. (MAGANUCO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 04/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita - Ricorribilità in cassazione - Adozione dopo l'aggiudicazione del bene - Necessità.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21645 del 2011 Rv. 620561-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1497 del 22/01/2026** (Rv. **677688-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**.
Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

M. (MAIELLARO MICHELE) contro C. (DAMONE LUIGI VALENTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2022

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO -
QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura
della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di
merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO -
VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

*In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione
equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per
cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di
liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è
stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari
sono fondati su distinti elementi materiali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25213 del 2024 Rv. 672225-01, N. 907 del 2018 Rv. 647127-02,
N. 3473 del 2025 Rv. 674087-01

14. COSA GIUDICATA

Sez. T, **Ordinanza n. 2095 del 31/01/2026** (Rv. **677732-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**. Relatore: **GRASSO GIANLUCA**.

S. (GIOVANARDI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 24/10/2022

089002 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16649 del 2020 Rv. 658694-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 2012 del 30/01/2026** (Rv. **677285-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

M. (CARLONE GIANLUCA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2024

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 23474 del 2020 Rv. 659536-01

Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 29/01/2026 (Rv. 676799-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

V. (BARTALINI SANDRO) contro B. (NARDI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2019

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastali di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.

Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12654 del 2020 Rv. 658280-01, N. 27531 del 2025 Rv. 676457-04, N. 19574 del 2018 Rv. 649855-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)*

Z. (ZAULI GIOVANNI) contro Z. (ZAULI CESARE MENOTTO)

Rigetta, GIUDICE DI PACE FORLI', 28/03/2025

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026** (Rv. **677673-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l'impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026** (Rv. **677671-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro L.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15420 del 2011 Rv. 619225-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Ordinanza n. 1446 del 22/01/2026** (Rv. **677724-03**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

O. (BOSCO BELARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/12/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporto tra i giudizi concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di intimazione - Poteri del giudice nel giudizio sull'atto di intimazione - Valutazione incidenter tantum del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento - Ammissibilità.

In tema di contenzioso tributario, il giudice dell'impugnazione dell'atto di intimazione può valutare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l'atto impositivo presupposto, in quanto tale valutazione è funzionale ad individuare il quantum della pretesa esattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Sez. T, **Ordinanza n. 1446 del 22/01/2026** (Rv. **677724-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

O. (BOSCO BELARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/12/2023

154090 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI Sentenza di annullamento dell'atto accertamento - Efficacia espansiva sugli atti di riscossione - Sussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La riforma, totale o parziale, della sentenza tributaria di primo grado, reiettiva dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, spiega effetti espansivi, ex art. 336, comma 2, c.p.c., sulla sentenza, ancorché passata in giudicato, resa sull'impugnazione dell'atto di intimazione, fondato sul presupposto (rivelatosi infondato) della definitività della prima, determinandone la caducazione unitamente all'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21801 del 2019 Rv. 654827-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Ordinanza n. 1284 del 21/01/2026** (Rv. **677718-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

B. (LAGO DANNI LIVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 13/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Irrogazione di sanzioni tributarie - Potere di autotutela tributaria - Errore nella indicazione - Annullamento atto impositivo per vizi formali e sostanziali - Limiti - Emissione di un nuovo atto sostitutivo - Applicazione di una maggiore sanzione - Ammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DM Finanze 11/02/1997 all. 37, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34268 del 2025 Rv. 677259-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30051 del 2024 Rv. 672746-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1279 del 20/01/2026** (Rv. **677734-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Estensore: **BORDON GIANLUCA**. Relatore: **BORDON GIANLUCA**.

C. (CAMBRIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/07/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Rottamazione ter" - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Conseguenze.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 6, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 13, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1105 del 19/01/2026 (Rv. 677442-01)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

W. (ROMANELLI CHIARA) contro C. (FUSETTI GIANMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2022

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Regolamento contrattuale - Azione di accertamento del divieto di adibire uno o più immobili ad una determinata destinazione - Natura - Legittimazione passiva - Fondamento.

L'azione diretta all'accertamento del divieto - previsto nel regolamento condominiale - di adibire l'immobile a determinate destinazioni ha natura di confessoria servitutis ed implica la legittimazione passiva di colui che, oltre a contestare l'esistenza del diritto, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine) in quanto il giudicato che ne deriva - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino - può esser fatto valere solamente nei confronti di tale soggetto; gli autori materiali della lesione del diritto, tra cui il conduttore nei cui confronti si richieda la cessazione della destinazione abusiva, invece, possono essere evocati in giudizio solamente se la loro condotta sia concorrente con quella di detto soggetto o comunque presupponga la contestazione della servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079

Massime precedenti Vedi: N. 15341 del 2025 Rv. 675751-01, N. 21024 del 2016 Rv. 641640-01

Sez. 1, Ordinanza n. 500 del 09/01/2026 (Rv. 677421-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

F. (TARANTINO GIANFRANCO) contro P. (FERRI MARIA PINA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 25/07/2022

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. della l. n. 147 del 2021 - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le misure protettive ex artt. 6 e ss. del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 147 del 2021, trattandosi di provvedimenti, di natura interinale e cautelare, che, in quanto ontologicamente inidonei ad

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, non sono assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale previste dall'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 6, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 7, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20954 del 2017 Rv. 645244-01, N. 16161 del 2018 Rv. 649478-01

Sez. 3, Ordinanza n. 469 del 08/01/2026 (Rv. 677520-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

P. (CLAMA BARBARA) contro A. (MODESTI DIEGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/02/2024

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. 1, Ordinanza n. 52 del 01/01/2026 (Rv. 677078-01)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

C. (FIORE SALVATORE) contro G. (D'ANNA GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/11/2020

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione legittima e risarcimento del danno da accessione invertita - Autonomia dei giudizi - Giudicato sulla qualificazione giuridica del terreno - Estensione al valore di mercato - Esclusione.

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA In genere.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19758 del 2018 Rv. 649907-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, Sentenza n. 573 del 10/01/2026 (Rv. 677547-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Esecuzione in forma specifica - Estinzione del processo - Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità.

L'art. 624, comma 3, c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo sospeso in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica, non ostandovi ragioni di diversificazione di tale esito in base alla tipologia di processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2022 Rv. 664631-03, N. 17661 del 2025 Rv. 675127-01

Sez. 3, Sentenza n. 573 del 10/01/2026 (Rv. 677547-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore ammesso al concordato preventivo - Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva - Possibilità di agire in forza di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza di omologa - Natura condannatoria - Titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5968 del 2025 Rv. 674009-01

Sez. 3, Sentenza n. 573 del 10/01/2026 (Rv. 677547-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Obbligo di consegna di azioni dematerializzate - Giudice dell'esecuzione - Nomina commissario ad acta - Esclusione.

In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908

Massime precedenti Vedi: N. 18572 del 2019 Rv. 654619-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1477 del 22/01/2026 (Rv. 677706-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (IROLLO GAETANO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 06/09/2023

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all'art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

079166 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

47, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27852 del 2013 Rv. 629768-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1485 del 22/01/2026 (Rv. 677748-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

V. (STARVAGGI PAOLO) contro B. (DRAGO CALOGERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/05/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8936 del 2013 Rv. 626019-01 Rv. 626020-01, N. 22807 del 2013 Rv. 629055-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1490 del 22/01/2026 (Rv. 677673-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (PAVONE FIORENZO) contro D. (SOTGIU NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2023

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (DE MARCO NICOLO') contro C. (MANGONE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2023

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario - Revoca della confisca - Domanda di riduzione in pristino del proprietario - Interesse ad agire - Persistenza - Ragioni.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 609, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 3, **Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026** (Rv. **677671-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro L.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15420 del 2011 Rv. 619225-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1619 del 25/01/2026** (Rv. **677552-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**. P.M. **ORRU' TIZIANA ASSUNTA**. (Conf.)

S. (FREZZA ALFREDO) contro F. (FANTOZZI MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 11684 del 2003 Rv. 565518-01, N. 27123 del 2018 Rv. 651308-01, N. 2991 del 2006 Rv. 588401-01

17. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 1335 del 21/01/2026** (Rv. **677410-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

M. (*SCHIAVONE SEBASTIANO*) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 23/05/2022

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Cognizione - Ambito - Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che si risolvono in mero dissenso diagnostico - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8460 del 2020 Rv. 657800-01, N. 34395 del 2023 Rv. 669576-01, N. 20986 del 2025 Rv. 675873-01, N. 13234 del 2025 Rv. 675566-01.